

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

n. 87

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 26 novembre 2020)

INDICE

AUGUSSORI, CALDEROLI: sulla paventata terzietà di un giudice in relazione alla partecipazione a iniziative associative (4-04006) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)Pag. 2655	GARAVINI: sulla chiusura dell'istituto italiano statale onnicomprensivo di Asmara (4-04359) (risp. SERENI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	2678
BERNINI ed altri: sulle regole per l'esportazione di veicoli (4-03951) (risp. DE MICHELI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	LAFORGIA ed altri: su un <i>post</i> pubblicato da un consigliere comunale di Forlì contro una manifestazione per il 25 aprile (4-03263) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2681
CIRIANI: sul nuovo regolamento per lo svolgimento delle prove di idoneità nel settore del restauro (4-03602) (risp. BONACCORSI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	LANNUTTI ed altri: sui disservizi di Trenitalia (4-04118) (risp. DE MICHELI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	2683
D'ALFONSO: sul pagamento degli indennizzi per gli espropri relativi alla costruzione dell'asse viario Chieti-Pescara (4-00392) (risp. DE MICHELI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	LAUS: sulla messa in sicurezza della diga di Abate Alonia nel comune di Melfi (Potenza) (4-04223) (risp. DE MICHELI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	2687
DE BONIS: sugli aumenti del costo del pane nonostante il calo dei prezzi del grano (4-04113) (risp. L'ABBATE, <i>sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali</i>)	MALLEGNI: sui compensi per copia privata versati alla SIAE (4-02721) (risp. BONACCORSI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2690
FUSCO ed altri: sulla regolamentazione dell'uso delle uniformi per i militari in congedo (4-02762) (risp. GUERINI, <i>ministro della difesa</i>)	sugli strumenti di finanza agevolata erogati da Simest S.p.A. alle imprese esportatrici (4-04137) (risp. DI STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	2694

ROJC: sugli esuberi di Safilo group (4-02701)
(risp. TODDE, *sottosegretario di Stato per
lo sviluppo economico*)

2697

modalità per l'esercizio del diritto di voto
(4-04159) (risp. VARIATI, *sottosegretario
di Stato per l'interno*)

2699

VANIN ed altri: sull'informazione ai cittadini
UE residenti nel comune di Venezia circa le

AUGUSSORI, CALDEROLI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 22 febbraio 2017 il giudice del tribunale ordinario di Milano, Martina Flamini, ha emesso un'ordinanza con cui condannava la Lega Nord, sezione di Saronno, la Lega Nord-Lega lombarda e la Lega Nord federale al pagamento della somma, in solido fra loro, di 10.000 euro, oltre spese legali, per aver utilizzato l'espressione "clandestini" all'interno di manifesti, affissi nell'aprile 2016 a Saronno, "per il carattere discriminatorio e denigratorio";

tale ricorso è stato promosso dall'Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), con la quale il giudice Flamini è da tempo in stretto contatto, avendo partecipato a numerosi convegni su temi attinenti al diritto della protezione internazionale, in particolare nelle date del 21 febbraio e del 18 marzo 2014, del 13 marzo e del 25 novembre 2015, del 7 marzo e del 13 settembre 2016;

partecipare, in qualità di relatrice, con continuità, a numerosi convegni organizzati dall'associazione ricorrente pone forti dubbi circa la terzietà del giudice a motivo del potenziale "conflitto di interessi" cui porre rimedio promuovendo l'istanza di astensione, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile;

a seguito dell'interrogazione a risposta immediata 3-02838, presentata alla Camera dei deputati dall'on. Fedriga il 28 febbraio 2017, il Ministro della giustizia *pro tempore*, Andrea Orlando, ha avviato un accertamento, come dallo stesso Ministro dichiarato in occasione della risposta all'atto di sindacato ispettivo, svolto nella seduta del 1° marzo 2017, nella quale ha evidenziato che "in relazione, però, allo specifico profilo segnalato, ho già avviato, per mezzo dei competenti uffici ministeriali, gli accertamenti necessari a valutare se in concreto la segnalata partecipazione del magistrato a convegni e seminari promossi e organizzati da un'associazione indicata come parte in un procedimento trattato dallo stesso giudice sia circostanza effettivamente idonea a fondare l'obbligo di astensione";

come si può evincere dal sito istituzionale della stessa ASGI, il giudice Martina Flamini ha tuttavia continuato a partecipare a seminari organizzati dall'associazione anche dopo la segnalazione al ministro Orlando del marzo 2017;

i dubbi sulla terzietà del giudice Flamini emergono anche da altre pronunce delle quali è stata relattrice, in particolare in una causa che ASGI ha sollevato contro la Regione Lombardia in ragione di un regolamento regionale che esclude dal sistema abitativo pubblico chi sia già proprietario di un immobile adeguato al proprio nucleo familiare sia in Italia sia nel proprio Paese di cittadinanza, nonché lo straniero titolare del permesso per protezione internazionale, del permesso umanitario e del permesso per soggiornanti di lungo periodo qualora questi abbia la titolarità di diritti di proprietà su beni immobili all'estero, nonché in occasione di un'ordinanza emessa dal tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso di un ventenne nigeriano contro la decisione del Ministero dell'interno, che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale presentato sulla base di presunte discriminazioni ricevute nel suo Paese d'origine a motivo della propria omosessualità;

in tali occasioni, il difensore della parte ricorrente è stato l'avvocato Guariso, legale dell'ASGI con la quale il giudice Flamini, per l'appunto, è in stretto contatto,

si chiede di sapere:

quali siano gli sviluppi degli accertamenti disposti nel 2017 dal Ministro della giustizia *pro tempore*, Andrea Orlando, nei riguardi del giudice Martina Flamini;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere ad ulteriori accertamenti sui fatti richiamati.

(4-04006)

(1° settembre 2020)

RISPOSTA. - Con l'atto parlamentare in oggetto si chiede di verificare la correttezza del comportamento della dottoressa Martina Flamini, giudice presso il Tribunale di Milano, in ordine alla trattazione di alcuni procedimenti promossi dall'Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione (ASCI), con la quale il magistrato avrebbe intrattenuto rapporti, avendo partecipato a numerosi convegni su temi attinenti al diritto della protezione internazionale organizzati dall'associazione nelle date del 21 febbraio e del 18 marzo 2014, del 13 marzo e del 25 novembre 2015, del 7 marzo e del 13 novembre 2016. In particolare, si evidenzia che la dottoressa Flamini, decidendo sul ricorso proposto dalla suddetta associazione, in data 22 febbraio 2017 ha condannato in solido la Lega Nord-sezione di Saronno, la Lega nord-Lega Lombarda e la Lega Nord federale al pagamento di 10.000 euro per aver utilizzato l'espressione "clandestini" in alcuni manifesti (ha infatti ritenuto il carattere discriminatorio e denigratorio della locuzione utilizza-

ta). Si precisa che sulla questione era stata già presentata l'interrogazione a risposta immediata 3-02838 del 28 febbraio 2017, rispetto alla quale il Ministro *pro tempore* Andrea Orlando aveva risposto: "in relazione allo specifico profilo segnalato, ho già avviato, per mezzo dei competenti uffici ministeriali, gli accertamenti necessari a valutare se in concreto la segnalata partecipazione del magistrato a convegni e seminari promossi e organizzati da un'associazione indicata come parte in un procedimento trattato dallo stesso giudice sia circostanza effettivamente idonea a fondare l'obbligo di astensione". Si lamenta che ciononostante la dottoressa Flamini avrebbe continuato a trattare procedimenti scaturiti da ricorsi promossi dall'ASGI (in particolare un giudizio all'esito del quale il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso di un cittadino nigeriano che aveva chiesto la protezione internazionale in ragione delle discriminazioni subite nel suo Paese per la sua omosessualità ed una causa promossa nei confronti della Regione Lombardia a seguito dell'adozione di un regolamento regionale che ha escluso dal sistema abitativo pubblico i proprietari di immobili adeguati al nucleo familiare in Italia o nel Paese di provenienza e gli stranieri titolari del permesso per protezione internazionale, per ragioni umanitarie e per soggiornanti di lungo periodo e titolari di un immobile all'estero). Si ipotizza inoltre che la partecipazione in qualità di relatrice a numerosi convegni promossi dalla suddetta associazione potesse configurare a carico della dottoressa Flamini un potenziale "conflitto d'interessi cui porre rimedio promuovendo l'istanza di astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile"; si chiede pertanto di conoscere gli sviluppi degli accertamenti disposti nel 2017 dal Ministro della giustizia *pro tempore* Orlando e domanda se l'attuale Ministro ritenga di dover procedere ad ulteriori accertamenti sui fatti richiamati.

In merito, si rappresenta che la dottoressa Flamini, giudice della prima sezione civile del Tribunale di Milano, tabellarmente competente per i procedimenti in materia di tutela dei diritti della persona e assegnata in secondo incarico alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini

dell'Unione europea (istituita con decreto-legge n. 13 del 2017, convertito dalla legge n. 46 del 2017), è stata l'estensore di un provvedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva dei decreti di diniego della protezione internazionale; si è inoltre occupata di complesse questioni legate al riconoscimento dello *status* di rifugiato per motivi politici e religiosi ed è tra i formatori dell'Agenzia europea EASO. La dottoressa Flamini è stata altresì designata dal consiglio direttivo della Scuola superiore della magistratura quale "esperto formatore" in materia di protezione internazionale in due corsi di formazione permanente sul diritto d'asilo, oltre ad avere partecipato, come relatore, a numerosi incontri di studio organizzati dalla stessa scuola.

Ciò premesso, si evidenzia che tutti i giudici della sezione specializzata, compresa la dottoressa Flamini, approfondiscono doverosamente le tematiche affrontate con un costante aggiornamento professionale e con la

partecipazione a vario titolo a convegni e corsi di studio, sia come discenti che come docenti.

Con specifico riferimento ai provvedimenti menzionati, si rappresenta che l'ordinanza del 22 febbraio 2017 con cui la dottoressa Flamini ha condannato in solido la Lega Nord-sezione di Saronno, la Lega nord-Lega Lombarda e la Lega Nord federale al pagamento della somma di 10.000 euro per l'uso in alcuni manifesti della locuzione "clandestini", all'esito del giudizio di impugnazione proposto dalla Lega Nord per l'Indipendenza della Padania e dalla Lega Nord-Lega Lombarda è stata integralmente confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 418/2020 pubblicata il 6 febbraio 2020.

Si evidenzia inoltre che nella causa instaurata con ricorso *ex art.* 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998 da Majdi Karbai, CGIL Lombardia, ASCI e NAGA (organizzazione di volontariato per l'assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti) nei confronti della Regione Lombardia, con ordinanza del 22 gennaio 2019 il Tribunale di Milano ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Lombardia n. 16 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione (quest'ultimo parametro invocato per violazione dell'art. 11 della direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003) ed ha sospeso il giudizio; con sentenza n. 44/2020, depositata il 9 marzo 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Lombardia n. 16 del 2016 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), limitatamente alle parole "per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda".

Nell'ordinanza emessa in data 26 luglio 2020 all'esito di questo procedimento, la dottoressa Flamini ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario anche alla stregua delle indicazioni fornite sul punto dalla Corte costituzionale ed ha richiamato il principio espresso dalla suprema Corte secondo cui il giudice ordinario investito della causa di discriminazione è tenuto ad affermare l'esistenza di un comportamento discriminatorio posto in essere dalla pubblica amministrazione in forza di una legge dichiarata incostituzionale (si confronti la sentenza della Cassazione, sezioni unite, 20 aprile 2016, n. 7951); ha poi ripercorso l'*iter* argomentativo sviluppato dalla sentenza del giudice delle leggi in relazione al diritto all'abitazione e alle finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica. Ha infine richiamato la conclusione cui è pervenuta la Corte costituzionale, secondo cui il requisito della residenza ultraquinquennale previsto dalla norma come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio ERP contrasta sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione; considerato che la disposizione del regolamento regionale corrisponde a quella contenuta nella norma dichiarata incostituzio-

nale, i dubbi sulla terzietà della dottoressa Flamini non hanno ragion d'essere.

Riguardo ai titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria il Tribunale ha affermato l'irrilevanza della mera proprietà di un immobile nel Paese d'origine, atteso che il titolare di detto immobile mai potrebbe tornare e mai potrebbe trarne un'utilità comparabile; ha pertanto ritenuto che richiedere il requisito relativo all'assenza di proprietà nel Paese di provenienza per i titolari di protezione internazionale e per i titolari di protezione umanitaria crea una condizione di particolare svantaggio e deve quindi essere ritenuta discriminatoria.

Con riferimento all'ordinanza di accoglimento del ricorso presentato da un cittadino nigeriano avverso il rigetto del Ministero dell'interno della sua richiesta di protezione internazionale per le discriminazioni subite nel suo Paese in ragione della sua omosessualità, si rappresenta l'impossibilità di fornire "puntuali ragguagli" sulla decisione per la genericità della vicenda evocata. Si evidenzia comunque che il rischio per un ricorrente di subire atti persecutori per la ritenuta omosessualità proviene in parte dalle discriminazioni che potrebbe subire qualora lo Stato non preveda leggi a sua tutela, sia dalla presenza di leggi che sanzionano penalmente le relazioni tra persone dello stesso sesso.

La sanzione penale degli atti omosessuali prevista anche in Nigeria costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale sancito dalla nostra costituzione, dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (vincolante in questa materia) di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva, aspetto fondamentale dell'identità umana (Cassazione civile, sezione VI, ordinanza 20 settembre 2012, n. 15981) e pone i cittadini omosessuali in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta (Cassazione civile, sentenza n. 26969/2018); l'elemento del "timore" si riferisce non soltanto alle persone nei confronti delle quali tali leggi sono già state applicate, ma anche ai soggetti che desiderano evitare il rischio che queste leggi vengano applicate nei loro confronti.

In presenza di un rischio di persecuzione diretta dell'opponente, in quanto ritenuto appartenente ad un particolare gruppo sociale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 251 del 2007, sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

La sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2013 nelle cause riunite da C-199/12 a C-201/12, X, Y e Z ha stabilito il principio secondo cui "l'esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale".

Lo stesso legislatore richiede infine che i giudici che compongono le sezioni specializzate vengano scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze (art. 2 del decreto-legge n. 40 del 2017, convertito dalla legge n. 46 del 2017); la partecipazione della dottoressa Flamini e degli altri giudici della sezione a seminari e convegni organizzati da università, enti associazioni con finalità giuridico-scientifiche rientra dunque nel doveroso compito di acquisizione di specifiche competenze e di approfondimento e studio delle materie oggetto dell'attività professionale svolta.

Deve pertanto ritenersi la totale infondatezza degli elementi prospettati nell'interrogazione, nonché l'assoluta insussistenza di condotte aventi rilievo sul piano disciplinare, prima tra tutte quella di una mancata astensione del magistrato dalla trattazione del ricorso indicato.

La dottoressa Flamini non ha mai tenuto conferenze o partecipato a convegni "presso ASGI", avendo svolto il suo lodevole impegno di docenza e aggiornamento professionale con la partecipazione a corsi pubblici riconducibili a università, scuola della magistratura, uffici giudiziari, organismi statuali internazionali, associazioni forensi e di giuristi.

Nessuna delle parti nel giudizio ha comunque proposto ricorso per ricusazione della dottoressa Flamini; un'eventuale istanza di astensione della dottoressa Flamini formulata ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura penale in ragione della sua attività di aggiornamento professionale o della partecipazione a convegni organizzati da università, enti o associazioni giuridiche non sarebbe in ogni caso accoglibile in quanto consentirebbe al giudice assegnatario della medesima, quale "giudice naturale", di sottrarsi al proprio dovere di giudicare. Non sono dunque in alcun modo riscontrabili condotte riconducibili ai paradigmi di cui al decreto legislativo n. 109 del 2006, non avendo la dottoressa Flamini violato alcuna delle statuizioni contenute nel decreto e non potendosi configurare un obbligo di astensione, nel caso di specie e sulla base degli elementi dedotti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c).

Non si ravvisa pertanto alcuna la violazione disciplinare, non essendo emersi elementi relativi a specifiche condotte negligenti o deontologicamente non corrette.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(19 novembre 2020)

BERNINI, GASPARRI, AIMI, BARBONI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 103, rubricato "Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi", del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, dispone che "Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal PRA, restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99";

la direttiva comunitaria 96/96/CEE, all'articolo 80 indica i termini di scadenza delle revisioni individuando le categorie di veicoli e la periodicità del controllo tecnico "revisione";

devono inoltre essere sottoposti a revisione con periodicità annuale i mezzi da noleggio con conducente, le ambulanze, i taxi, i veicoli atipici, autocarri con massa massima superiore ai 35 quintali e rimorchi con massa massima superiore ai 35 quintali;

a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le prenotazioni per le revisioni dei veicoli superiori a 35 quintali sono state prorogate al 31 ottobre 2020; gli stessi veicoli potranno circolare diversi mesi in Italia e in Europa ma in caso di esportazione all'estero dovranno necessariamente essere sottoposti a revisione;

tale situazione induce molti esportatori ad escludere l'Italia a orientarsi per gli acquisti verso altri Paesi europei come il Belgio, la Spagna, la Germania, l'Olanda, la Francia dove il vincolo della revisione periodica non è così stringente;

oltre ai costi già molto elevati di esportazione (basti pensare che in Olanda per spedire un trattore autocarro in Africa si spendono circa 1.300 euro mentre da Genova se ne spendono almeno il doppio), molte imprese sono costrette a fare i conti con questo fardello burocratico che sta inevitabilmente creando una concorrenza sleale all'interno dei Paesi europei,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le motivazioni tecniche che vincolano le aziende esportatrici ad effettuare la revisione con una periodicità difforme rispetto ad altri Paesi UE;

se non ritenga di adoperarsi per sanare tale incresciosa situazione che sta compromettendo il lavoro di moltissime aziende italiane già provate dalle conseguenze del COVID-19.

(4-03951)

(5 agosto 2020)

RISPOSTA. - Come evidenziato, l'articolo 103, comma 1, del codice della strada, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lett. g), del decreto-legge n. 98 del 2017, prevede che: "per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal PRA, restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99".

Orbene, il 15 settembre 2020 è entrato in vigore l'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, che ha modificato il citato articolo 103, sopprimendo tale obbligo di revisione. Infatti, il novellato articolo 103 prevede che: "la cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99".

Per effetto delle modifiche apportate, si ritengono superate tutte le criticità cui si riferisce l'atto in ordine all'esportazione dei veicoli.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DE MICHELI

(24 novembre 2020)

CIRIANI. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

pervengono all'interrogante segnalazioni, da parte di alcuni operatori del settore del restauro (restauratori e collaboratori restauratori), relative alle numerose difficoltà connesse al nuovo regolamento per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, riservate a coloro i quali abbiano conseguito la qualifica di «collaboratore restauratore»;

secondo quanto segnalato, le nuove procedure regolamentate con decreto interministeriale del 10 agosto 2019 determinerebbero, per quanti già avevano avviato un percorso di qualificazione professionale volto all'acquisizione della qualifica necessaria per operare nel settore, l'insorgenza di elementi penalizzanti, tali da porne a rischio la stessa permanenza nel settore, ed esponendoli concretamente al rischio oggettivo di esclusione dalle possibilità di accesso;

in effetti, risulta che la previgente procedura amministrativa, in ordine alle modalità di partecipazione alla selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di «collaboratore restauratore» di beni culturali (e si fa riferimento in particolare al decreto ministeriale dell'11 settembre 2014 recante «Bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali - tecnico del restauro») nonché per l'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni culturali» (di cui al bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali del 22 giugno 2015), era fondata sulla verifica del possesso di determinati requisiti (titoli di studio o esperienza certificata dal datore di lavoro o mediante autocertificazione, per un periodo di tempo determinato, da dimostrare mediante «regolare esecuzione certificata»), con attribuzione del relativo punteggio per ciascuno dei diversi requisiti dichiarati;

ai sensi del regolamento adottato con il citato decreto interministeriale del 10 agosto 2019, è invece introdotta la previsione del «previo superamento di prove di idoneità», finalizzate al conseguimento delle medesime qualifiche, riservate a: a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali; b) coloro i quali siano in possesso di determinati titoli di studio universitari, specificati nel medesimo regolamento;

questa nuova modalità di conseguimento della qualifica, equiparando coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di restauratore di beni culturali sulla base di soli requisiti di esperienza, ma non sono in possesso di

titoli di studio, a coloro i quali invece hanno alle spalle un percorso formativo universitario, di fatto determinerebbe l'emersione di profili non trascurabili in ordine alla parità di trattamento, alimentando discriminazioni oggettive ed idonee a favorire candidati con un percorso di studi universitari o accademici o comunque scolastici/professionalizzanti alle spalle, a discapito di artigiani che, invece, avrebbero maturato esclusivamente un percorso professionalizzante di tipo pratico;

si pensi ad esempio a quegli artigiani, già in possesso della qualifica di «collaboratore restauratore», conseguita sulla base del possesso di requisiti di tipo pratico, con una preparazione solamente di natura manuale, per i quali una prova di idoneità fondata su un approccio di tipo teorico sarebbe oggettivamente ostativa, mentre al contrario, i candidati in possesso di titoli di studio che nella maggior parte dei casi prevedono una formazione anche di tipo pratico (mediante tirocini formativi o *stage* curricolari) sarebbero di fatto agevolati nel superamento delle prove in argomento;

inoltre sembrerebbe non esservi adeguata chiarezza in ordine alla possibilità, per chi detiene la qualifica di «collaboratore restauratore», di accettare commesse per lavori di restauro, in quanto non vi sarebbe una procedura chiara e univoca tra le Soprintendenze in ordine al rilascio dei nulla osta all'esecuzione di interventi di restauro, rilasciate «a macchia di leopardo» tra le varie regioni;

ad esempio la Soprintendenza del Friuli-Venezia Giulia sembrerebbe, sempre secondo quanto segnalato all'interrogante, non avere un orientamento preciso in ordine alla possibilità di procedere al rilascio del nulla osta ai collaboratori restauratori, i quali conseguentemente si trovano nella angosciosa e preoccupante condizione di indeterminatezza venutasi a determinare, per la quale, per un verso, rischiano di rimanere esclusi dalla possibilità di acquisire le necessarie qualifiche professionali per effetto delle nuove procedure considerate penalizzanti per effetto di quanto indicato, per altro verso, non hanno attualmente elementi sufficientemente chiari per sapere se ad essi sarà consentito in futuro di continuare a lavorare in un settore nel quale sono già ufficialmente avviati;

l'interrogante considera opportuno pertanto stabilire un percorso di transizione tra l'attuazione del nuovo regolamento e le procedure previgenti per l'acquisizione delle qualifiche in questo settore, che persegua al contempo le esigenze di una regolamentazione ordinata del settore, senza però penalizzare quanti, specie gli artigiani, hanno già avviato un percorso professionale fondato sulla base di anni di esperienza certificata e che sarebbero conseguentemente penalizzati da un approccio di tipo teorico che li porrebbe in una posizione di competizione non equilibrata e dunque di palese svantaggio rispetto ad altri candidati con un percorso formativo di tipo accademico/universitario, determinando l'emersione del rischio oggettivo di trovarsi improvvisamente tagliati fuori dal settore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di poter stabilire un percorso di transizione al nuovo regolamento e procedure per l'acquisizione delle qualifiche in questo settore che tuteli gli operatori del settore da possibili elementi penalizzanti, illustrati in premessa;

se non consideri opportuno, perseguendo la finalità di una maggiore chiarezza normativa, adottare linee guida univoche e chiare, da diramare tra le varie amministrazioni delle soprintendenze, in ordine al rilascio del nulla osta per l'esecuzione di interventi di restauro, ambito che sembra incontrare una applicazione difforme e non sufficientemente ordinata a livello territoriale con elementi di grande divergenza tra le varie regioni.

(4-03602)

(4 giugno 2020)

RISPOSTA. - Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo con il quale si chiedono chiarimenti in merito al regolamento per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, riservate a coloro i quali abbiano già conseguito la qualifica di "collaboratore restauratore".

Preliminarmente occorre precisare che la disposizione riferita al superamento delle prove di idoneità è contenuta nella norma primaria (comma 1-*quinquies* dell'articolo 182 del codice dei beni culturali: "Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante (...) colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*sexies* del presente articolo"). Su tale base ha preso le mosse l'elaborazione del regolamento, il cui contenuto è stato oggetto di discussione in numerose riunioni tecniche presso la Conferenza Unificata tra le Regioni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e questo Ministero. La scelta di verificare nei candidati collaboratori restauratori anche il possesso di competenze teoriche (che costituiscono la base della progettazione di un intervento di restauro) risponde ad una esigenza espressa da tutti i partecipanti alle riunioni tecniche. Poiché è proprio questo che divide il tecnico del restauro dal restauratore.

Si veda in proposito quanto chiaramente dispone al riguardo il decreto ministeriale n. 86 del 2009, "Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro": "Art. 1. Restauratore di beni culturali: Il

restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del codice, è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. Le attività che caratterizzano la professionalità del restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto. Art. 2. Tecnico del restauro di beni culturali: Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici è la figura professionale che collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore".

Così, i laureati "3+2" (per distinguerli da coloro che hanno frequentato il corso di laurea quinquennale a ciclo unico con esame finale abilitante e che sono quindi automaticamente restauratori in base alle disposizioni dell'articolo 29 del codice), che sulla base del percorso curriculare hanno avuto una formazione teorica e non pratica, giacché il loro corso di laurea non prevedeva (o prevedeva poche) ore di laboratorio, devono dimostrare di saper anche eseguire direttamente i trattamenti conservativi e di restauro ed è per questo che nel loro esame dovranno dar prova di avere tali conoscenze pratiche.

In ogni caso, i contenuti delle prove, nonché l'individuazione dei criteri per la valutazione, costituiscono compito della commissione appositamente prevista dall'articolo 5 del decreto interministeriale n. 112 del 2019.

Per quanto riguarda le osservazioni riferite all'assegnazione di incarichi ai collaboratori restauratori da parte delle Soprintendenze, e alla possibilità che essi "rischiano di rimanere esclusi dalla possibilità di acquisire le necessarie qualifiche professionali per effetto delle nuove procedure", si rappresenta che i soprintendenti operano le proprie scelte sulla base del decreto ministeriale n. 86 del 2009 e quindi secondo le tipologie di intervento. L'elenco dei collaboratori restauratori (elenco dinamico quindi in continuo aggiornamento) è *online* dal 23 marzo 2016 ed è agevole verificare se il pro-

fessionista che si intende incaricare è inserito nell'elenco e quindi se possiede la qualificazione necessaria.

Il percorso per giungere alla pubblicazione degli elenchi è stato lungo e articolato; la prima procedura avviata è stata bloccata nel 2009 per consentire la modifica della normativa; la "procedura di selezione pubblica" per i collaboratori restauratori, iniziata con il bando dell'11 settembre 2014, si è conclusa il 23 marzo 2016 mentre quella per i restauratori, iniziata con il bando del 22 giugno 2015, si è conclusa il 28 dicembre 2018. I rispettivi elenchi, pubblicati a conclusione della procedura, sono in continuo aggiornamento.

Giova sottolineare che per dar modo a chi lavorava con competenza nel settore del restauro da decenni, pur senza titoli, di acquisire la qualifica richiesta, nelle tabelle allegate al codice dei beni culturali e nelle linee guida pubblicate il 13 maggio 2014, necessarie a valutare i titoli che sarebbero stati presentati dagli aventi diritto per partecipare alla procedura prevista dalla disciplina transitoria (articolo 182 del codice) per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore di beni culturali, si è dato ampio spazio e quindi opportuna valutazione in termini di punteggio, anche alle esperienze effettuate "sul campo" dai professionisti e quindi ai lavori di restauro effettuati.

Occorre tuttavia ribadire che quelle dell'articolo 182 erano (e sono) disposizioni transitorie, con una finestra temporale ben definita e, come tale, essa ha avuto effetto solo nei confronti di coloro che hanno fatto espressa domanda. Chi ha preso parte a quella procedura ha conseguito la qualifica di collaboratore restauratore o di restauratore ed è ora iscritto, rispettivamente, nell'elenco del 2016 o in quello del 2018.

Con la completa attuazione del comma 1-*quinquies* dell'articolo 182 si concluderà la fase di disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore. La procedura prevista dall'articolo 182 non è una selezione per il reclutamento di un numero limitato di professionisti e non ha quindi lo scopo di escludere alcuni candidati per consentire ad altri di entrare negli elenchi dei restauratori: è una procedura che deve valutare la professionalità dei candidati, che devono possedere i requisiti di adeguata formazione e comprovata esperienza professionale richiesti per operare sul patrimonio culturale.

Conclusa la fase transitoria, l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore e di restauratore, a regime, si ottiene soltanto sulla base di quanto previsto dall'articolo 29 del codice e quindi: per i collaboratori, con la frequenza dei corsi formativi regionali e per i restauratori, con la laurea quinquennale a ciclo unico con esame di Stato finale abilitante, rilasciata dalle università, dalle scuole di alta formazione del Ministero o dagli istituti accreditati.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BONACCORSI

(12 novembre 2020)

D'ALFONSO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

una problematica di assoluto rilievo sta interessando oramai da tempo l'asse stradale dell'Abruzzo, denominato "asse attrezzato", fondamentale collegamento fra l'autostrada A25, la città di Chieti e quella di Pescara, una delle principali direttrici di traffico su cui si regge l'intero sistema infrastrutturale regionale;

le difficoltà riguardano il mancato pagamento delle indennità espropriative, il risarcimento dei danni e interessi e rivalutazioni, conseguenti a sentenze passate in giudicato dovute agli aventi diritto;

il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara, per concessione assentita dalla Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione n. 3363/ASI del 14 gennaio 1979 ha provveduto alla realizzazione nell'agglomerato industriale Chieti-Pescara dell'arteria stradale denominata asse attrezzato: Prog. SAI/VP 491, Prog. SAI/VP 491/2 e Prog. SAI/VP 491/3;

con decreto prot. n. 5926 del 4 novembre 1997 il Ministero dei lavori pubblici ha classificato il tratto di strada con la denominazione "strada statale n. 16 DIR. C. del porto di Pescara" con i seguenti capisaldi di itinerario: "innesto strada statale n. 16 presso Pescara-porto di Pescara";

attualmente, l'asse attrezzato, ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1773 del 4 febbraio 1993, è classificato "autostrada senza pedaggio", con denominazione "raccordo autostradale Chieti-Pescara";

con verbale di consegna provvisorio sottoscritto in data 5 settembre 1993, con successivo verbale sottoscritto in data 4 maggio 1993 e con

ultimo verbale di consegna provvisorio sottoscritto in data 14 aprile 1998, veniva ceduta all'Anas la gestione dell'intero asse attrezzato per consentire l'esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione nonché la gestione dell'intera arteria;

con nota datata 9 aprile 1998, prot. n. 1247, l'allora commissario regionale esprimeva la sua più ampia riserva di riesaminare l'assetto dei rapporti, anche pregressi, tra il Consorzio e l'Anas per l'intera arteria stradale nell'intento di agire per ottenere una forma di ristoro degli oneri sopportati dall'ente consortile per la costruzione dell'opera per l'esproprio e per i danni insorti;

ad oggi, per una serie di riserve poste da entrambe le parti, il passaggio di consegna definitivo dell'arteria non è avvenuto;

considerato che:

il Consorzio nel corso degli anni ha sempre rendicontato ai vari enti e Ministero finanziatori dei vari lotti del progetto le somme ricevute, asserendo la mancanza di contenziosi con le ditte realizzatrici e professionisti;

nel corso degli anni il Consorzio aveva provveduto con atti a parte a far presente all'Ufficio coordinamento progetti ex Agensud del Ministero l'esistenza di cause pendenti presso la giurisdizione ordinaria per indennità di espropriazione;

la situazione debitoria relativa a tali problematiche al 31 dicembre 2015, data dell'approvazione del piano di liquidazione del Consorzio, ammontava 12.930.715,62 euro;

tale debito è relativo a: 1) sentenze passate in giudicato emesse in favore di numerosi cittadini proprietari dei terreni attraversati dall'asse viario per un totale di 8.887.264 euro; in tale situazione l'originario debito per effetto di rivalutazioni ed interessi è aumentato di oltre 40 volte; 2) sentenze passate in giudicato e riserve avanzate dalla società Farsura SpA, costruttrice del lotto n. 491/2 per 2.252.290 euro a causa di ritardati pagamenti. Poiché il Consorzio non ha onorato per intero la quota a suo carico, trattandosi di una transazione conservativa, si è ripristinato l'ammontare del debito originario. Al riguardo pende un giudizio presso il Tribunale de L'Aquila autorizzato dal fallimento della Farsura SpA; 3) sentenze passate in giudicato a favore di ditte confinanti con l'arteria nei tratti relativi al lotto n. 491/2 e al lotto n. 491/3 per un ammontare complessivo di 1.791.160,90 euro;

a seguito di numerosi colloqui tra Regione Abruzzo, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presidente Anas, nonché alle riaperte interlocuzioni con il vertice tecnico del Ministero, dato che la suddetta opera è stata realizzata con fondi "ex Agensud", è emersa l'esigenza di procedere in

applicazione dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, che detta norme per il completamento e la liquidazione delle opere delle attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

con nota del 9 aprile 2018, prot. n.0001115, il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara ha trasmesso anche al Ministero i prospetti riepilogativi: allegato A, in cui sono rendicontati tutti i pagamenti effettuati dal Consorzio con l'utilizzo della somma di 3.500.000.000 lire messi a disposizione dal direttore generale *pro tempore* del Ministero dei lavori pubblici, con provvedimento del 22 settembre 1999, n. 1633, a tacitazione definitiva di tutte le controversie relative agli espropri di cui al lotto n. 491/3; allegato B, contenente prospetto riepilogativo dei debiti non in contenzioso; allegato C, in cui sono riportate le informazioni sui singoli progetti, la loro descrizione, le imprese coinvolte, i tempi di apertura al traffico, i rapporti con ANAS ed i debiti nei confronti degli espropriati suddivisi per singoli progetti,

si chiede di sapere quali provvedimenti siano stati adottati o il Ministro in indirizzo intenda adottare in relazione al pagamento degli indennizzi ai proprietari espropriati non ancora soddisfatti, per sentenze passate in giudicato e per i giudizi ancora in corso.

(4-00392)

(19 luglio 2018)

RISPOSTA. - Il progetto originario (prog. SAI/VP 491) per la costruzione dell'asse attrezzato a servizio dell'agglomerato principale Chieti-Pescara fu approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno con delibera n. 3363/ASI del 14 novembre 1969, che affidò in concessione al consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara l'esecuzione delle opere previste nel progetto assumendo a proprio carico il relativo finanziamento. Successivamente, per il completamento dell'opera, furono approvati altri lotti i quali, mantenendo la sigla iniziale 491, furono distinti con apposita numerazione progressiva: progetto SAI/VP 491/1, progetto SAI/VP 491/2, progetto SAI/VP 49113. I lavori sono stati ultimati e i relativi atti di collaudo approvati sia dall'ente concessionario che dalla Cassa per il Mezzogiorno.

In merito al progetto SAI/VP 491, il 30 ottobre 2001 il legale rappresentante del consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara richiedeva al provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Abruzzo la chiusura della concessione e l'erogazione della rata di saldo, trasmettendo la documentazione relativa alla certificazione finale di spesa, dichiarando l'inesistenza di contenziosi con le ditte appaltatrici e che tutti gli adempimenti e le procedure inerenti alle espropriazioni degli immobili erano con-

clusi con l'avvenuta volturazione, trascrizione e registrazione degli atti. Di conseguenza, con decreto n. 739512001 il provveditorato procedeva alla chiusura della concessione decretandone il saldo per l'importo di 344.467.501 lire.

Analogamente, per il progetto SAI/VP 491/1 si è proceduto alla chiusura della concessione con decreto provveditoriale n. 7341/2001 e al saldo della concessione per l'importo di 270.098.446 lire.

Per quanto concerne, poi, il progetto SAI/VP 491/2, in data 15 novembre 2001 il legale rappresentante del consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara ha richiesto al provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Abruzzo l'erogazione della rata di saldo della concessione ed ha contestualmente trasmesso la documentazione relativa alla certificazione finale di spesa, dichiarando l'esistenza di un contenzioso in corso con la ditta appaltatrice (impresa Farsura) e con le ditte confinanti con l'infrastruttura realizzata.

Con decreto provveditoriale n. 2172/2003 si è preso atto del contenzioso in corso di risoluzione tra l'ente concessionario e l'impresa Farsura e, al fine di evitare ulteriori ritardi nella chiusura della concessione, si è proceduto al relativo saldo pari a 267.575393 lire, precisando altresì che, una volta ottenuta la documentazione relativa al contenzioso, con successivo provvedimento si sarebbe determinato l'importo stimato per la risoluzione della controversia ancora in atto e disposto la chiusura formale del rapporto di concessione. Con decreto n. 510/ES del 25 marzo 2003, il Ministero erogava alla Farsura costruzioni la somma di 1.314.110 euro.

Quanto al progetto SAI/VP 491/3, con decreto n. 465/1999 il Ministero provvedeva ad erogare al consorzio la somma di 3.500.000.000 lire a tacitazione della controversia relativa a tutte le procedure espropriative per le quali era insorta vertenza giudiziale.

Il 14 maggio 2002, il legale rappresentante del consorzio richiedeva al provveditorato la chiusura della concessione o l'erogazione della rata di saldo, trasmettendo la documentazione relativa alla certificazione finale di spesa, dichiarando l'inesistenza di contenziosi con le ditte appaltatrici e che tutti gli adempimenti e le procedure inerenti alle espropriazioni degli immobili erano conclusi con l'avvenuta volturazione, trascrizione e registrazione degli atti. Di conseguenza, con decreto n. 4253/2002 il provveditorato procedeva alla chiusura della concessione decretandone il saldo per l'importo di 111.192,46 euro.

In conclusione, l'unico progetto con procedimento da perfezionare con la conclusione della vertenza in corso con le ditte appaltatrici e le ditte confinanti con l'infrastruttura realizzata è il progetto SAI/SV 491/2, per il quale il provveditorato ha definito il saldo della concessione stabilendo al

contempo che in esito al contenzioso ancora in atto, con specifico provvedimento, verranno determinati gli importi occorrenti per la risoluzione delle controversie in corso.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DE MICHELI

(24 novembre 2020)

DE BONIS. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

gli ultimi dati diffusi dall'ufficio statistico europeo "Eurostat" evidenziano come in Italia, a fronte di una diminuzione del prezzo del grano, i prezzi del pane siano superiori del 14,5 per cento rispetto alla media in Europa, dove il prezzo più alto è in Danimarca e il più basso in Romania;

dal grano al pane il prezzo aumenta di quasi 15 volte per effetto delle speculazioni e delle importazioni selvagge di prodotto dall'estero. Oggi un chilo di grano tenero è venduto a meno di 21 centesimi (contro i 27 centesimi per il grano duro), mentre un chilo di pane è acquistato dai cittadini a valori variabili attorno ai 3,1 euro al chilo, con un rincaro, quindi, di quasi 15 volte, tenuto conto che per fare un chilo di pane occorre circa un chilo di grano, dal quale si ottengono 800 grammi di farina da impastare con l'acqua per ottenere un chilo di prodotto finito;

secondo i dati dell'osservatorio prezzi, se a Milano una pagnotta da un chilo costa 4,22 euro, a Bologna si arriva addirittura a 4,72 euro. A Napoli si scende fino a 1,89, mentre a Roma costa 2,63 euro, a Palermo 3,02 euro e a Torino 3,05 euro;

la forte variabilità da una città all'altra è, peraltro, un'evidente dimostrazione che l'andamento del prezzo del pane dipende solo marginalmente dal costo del grano e le quotazioni dei prodotti agricoli sono, ormai, sempre meno legate all'andamento reale della domanda e dell'offerta e sempre più ai movimenti finanziari ed alle strategie speculative, favorite dalla mancanza di trasparenza;

da alcuni giorni anche a Matera il prezzo del pane è aumentato di 50 centesimi al chilo e l'interrogante vorrebbe conoscere quali siano le ragioni di questo incremento, visto che l'andamento dei prezzi del grano duro si mantiene quasi sempre basso, addirittura inferiore a quello dell'anno scorso;

già nel 2008 e nel 2014 era accaduto un episodio analogo, a fronte però di un generale innalzamento del costo del grano duro e delle semole. Rispetto a quel periodo il costo della materia prima è sostanzialmente calato di circa la metà ma il prezzo del pane è rimasto inspiegabilmente invariato fino alla scorsa settimana, quando la maggior parte dei panificatori della città dei Sassi ha deciso questo ulteriore aumento del prezzo del pane;

considerato che la situazione del grano italiano, stretto tra speculazioni di filiera ed importazioni fuori controllo e non più tollerabili, è "la punta dell'iceberg" delle difficoltà che deve affrontare l'agricoltura italiana. Il risultato è che gli agricoltori devono vendere ben 4 chili di grano per potersi pagare un caffè. Allo stesso modo, per ogni euro di spesa in prodotti agroalimentari freschi, come frutta e verdura, solo 22 centesimi arrivano al produttore agricolo. Ma il valore scende addirittura a 2 centesimi, secondo l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), nel caso di prodotti trasformati, dai salumi fino ai formaggi, mentre il resto viene diviso tra l'industria di trasformazione e la distribuzione commerciale, che assorbe la parte preponderante del valore,

si chiede di sapere:

per quale motivo si verificano aumenti del prezzo del pane se l'andamento dei prezzi del grano duro si mantiene quasi sempre basso, addirittura inferiore a quello dello scorso anno;

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per tutelare non solo l'intera filiera cerealicola ma anche i consumatori di un prodotto considerato "primario";

se non ritenga che vadano garantiti un giusto compenso agli agricoltori, senza pesare sui cittadini, realizzando al più presto la commissione unica nazionale per la trasparenza dei prezzi del grano duro e la valorizzazione dei primati del *made in Italy*, distinguendo il grano italiano da quello estero attraverso l'indicazione obbligatoria in etichetta. Solo così sarà assicurata la sostenibilità della produzione in Italia e il riconoscimento di un prezzo di acquisto "equo", basato sugli effettivi costi sostenuti.

(4-04113)

(23 settembre 2020)

RISPOSTA. - Si rileva in premessa che i prezzi di mercato sono rilevati a livello territoriale dalle camere di commercio che, attraverso le borse merci, definiscono, con cadenza settimanale, le quotazioni afferenti a ciascuna categoria di prodotto. All'interno delle relative commissioni camerali,

la dinamica della definizione dei prezzi a livello di filiera è quella classica della domanda e dell'offerta.

In tale contesto, le fattispecie evidenziate riguardano, tuttavia, uno scenario complesso e articolato relativo ad una differenziazione tra diversi livelli delle quotazioni che può essere ascrivibile ad una pluralità di fattori (quali, ad esempio, i costi di trasformazione, gestione e commercializzazione per la medesima categoria di prodotto) che possono variare, anche in misura marcata, a livello territoriale. A tale riguardo si ricorda che la normativa europea, adottata di recente, impegna gli Stati membri a predisporre un sistema di monitoraggio dei prezzi all'interno delle singole filiere. In tale contesto, questo Ministero è attivamente impegnato nell'elaborazione di disposizioni a livello nazionale finalizzate a migliorare la trasparenza del mercato e la formazione dei relativi prezzi lungo l'intera filiera del grano.

Il Ministero, inoltre, monitora settimanalmente l'andamento delle quotazioni del grano, attraverso la rilevazione e la registrazione delle quotazioni che pubblicano le competenti camere di commercio locali. Si tratta di rilevazioni che vengono elaborate e trasmesse ai competenti servizi della Commissione UE, per la gestione dei mercati.

Ciò posto, per quanto concerne i prezzi all'ingrosso del grano duro (principale materia prima utilizzata per la pasta), preme evidenziare che le principali camere di commercio e borse merci nazionali, comparando i dati della settimana 12-16 ottobre 2020 con quelli del corrispondente periodo del 2019, hanno rilevato un incremento che oscilla tra il 2 e il 13 per cento in più. Analogo andamento è stato riscontrato, per lo stesso periodo di riferimento, per i prezzi all'ingrosso del grano tenero, principale materia prima utilizzata per il pane. In particolare, per il grano tenero panificabile nazionale, i prezzi hanno subito un incremento che oscilla tra il 3 e il 9 per cento in più.

Preme comunque evidenziare che, dallo scorso mese di marzo, per contrastare i fenomeni di pratiche sleali (soprattutto in un periodo di forte criticità per il settore legato all'emergenza sanitaria), il Ministero ha attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato (praticheslealipoliticheagricole.it) per segnalare questi comportamenti illeciti che danneggiano, in primo luogo, gli anelli più deboli della filiera. In tale direzione, con il coinvolgimento dell'Ispettorato repressione frodi (ICQRF), in linea con la Direttiva europea n. 633 del 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricole e alimentare, si è consentito a organizzazioni agricole, consorzi, associazioni di produttori e soggetti aggregati di fare segnalazioni collettive di richieste anomale da parte degli acquirenti rispetto alla crisi in corso.

Per quanto riguarda il sostegno ai produttori giova evidenziare che, nell'ambito dell'implementazione delle misure della politica agricola

comune (PAC), sono attualmente previsti aiuti "accoppiati" ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed incentivi ad investimenti attraverso lo strumento dei "contratti di filiera". In ogni caso, considerata l'importanza strategica della filiera del grano nel nostro Paese, in particolare in alcuni contesti territoriali, l'attenzione del Ministero sul comparto cerealicolo e del grano rimane alta anche nell'ambito del negoziato sulla riforma della politica agricola comune *post* 2020.

Per quanto concerne la commissione unica nazionale sperimentale per il prezzo indicativo del grano duro, strumento volontario che l'amministrazione intende da tempo mettere a disposizione del settore per favorire la regolamentazione e la trasparenza del mercato, si rileva che il ritardo della sua attivazione è dovuta a fattori che esulano dalla volontà del Ministero che rimane, comunque, sempre orientato in tale direzione. Ci si riferisce, in particolare, alle difficoltà operative e gestionali nella raccolta delle deleghe (a causa dell'emergenza da COVID-19) che ha indotto l'amministrazione, su richiesta di più soggetti interessati, a prorogare più volte il termine di presentazione dei modelli di dichiarazioni sostitutive. Occorre poi tener presente che la mancanza di una posizione unitaria da parte delle organizzazioni ed associazioni di categoria coinvolte nel processo di attivazione della CUN mette in discussione il presupposto fondamentale di tale strumento, che si basa, infatti, sulla volontà condivisa dei soggetti coinvolti. La mancanza di tale presupposto rende complesso, se non impossibile, garantire il corretto funzionamento della commissione stessa.

Ciò posto, preme rilevare che il Ministero presta particolare attenzione alla questione dell'etichettatura, con particolare riguardo all'origine delle materie prime, sia come percorso di valorizzazione delle nostre produzioni, che come miglioramento della trasparenza nella catena alimentare e nei confronti dei consumatori. In tale direzione sono già state intraprese diverse iniziative, tra le quali la recente proroga al 31 dicembre 2021 dell'obbligo d'indicazione dell'origine del grano per la pasta di semola di grano duro, dell'origine del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati.

Anche questo intervento dimostra come l'Italia sia all'avanguardia in Europa per la trasparenza delle informazioni in etichetta, consentendo al consumatore di conoscere la provenienza e il Paese di coltivazione del grano utilizzato per la pasta. Si ricordano, inoltre, le richieste presentate dal nostro Paese in ambito europeo per introdurre a livello comunitario l'obbligo di indicare in etichetta l'origine per tutti gli alimenti.

Si rileva infine che il Ministero prosegue nelle azioni concordate con la filiera come, ad esempio, l'investimento di 3 milioni di euro per la promozione e una campagna istituzionale del prodotto pasta.

Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali

L'ABBATE

(19 novembre 2020)

FUSCO, CANDURA, PEPE, PUCCIARELLI, ZULIANI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il nuovo regolamento per la disciplina delle uniformi (SMD-G-010) pubblicato il 4 dicembre 2019 dallo Stato maggiore della difesa ha regolamentato in modo restrittivo l'uso delle uniformi per i militari in congedo e per le associazioni d'arma;

il capitolo VII del regolamento reca disposizioni specifiche per i "militari delle categorie in congedo";

tale capitolo, al punto a) reca: "Ai militari delle categorie in congedo è sempre precluso l'uso dell'uniforme al fine di evitare ogni possibile confusione con i militari in servizio" e al punto d) "I militari in congedo iscritti alle Associazioni d'Arma formalmente riconosciute dal Ministero della Difesa, che partecipano a cerimonie o a eventi ovvero che prendono parte ad attività connesse con gli scopi/finalità dell'Associazione, sono autorizzati ad indossare solo gli elementi uniformologici e gli accessori eventualmente stabiliti da ciascuna Forza Armata";

considerato che:

l'uniforme porta con sé un alto valore simbolico relativo al senso di appartenenza e patriottismo, e una preclusione *tout court* dell'uso dell'uniforme appare un'interpretazione esageratamente restrittiva;

la preclusione, oltre tutto, riguarda anche le attività addestrative che militari in congedo svolgono al fine di mantenere un adeguato profilo professionale;

a titolo d'esempio, l'Unuci (Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia), che conta circa 23.000 iscritti, collabora regolarmente con le autorità militari nell'addestramento del personale in congedo, e conse-

guentemente svolge diverse attività con le confederazioni similari degli ufficiali della riserva dei Paesi alleati,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo e quali azioni il Ministro in indirizzo stia valutando di intraprendere in merito alle problematiche esposte.

(4-02762)

(17 gennaio 2020)

RISPOSTA. - L'aggiornamento della pubblicazione SMD-G-010 "Regolamento per la disciplina delle uniformi", resosi necessario a seguito dell'intervenuta introduzione del codice dell'ordinamento militare e del relativo testo unico, ha inteso rivedere la direttiva in questione, come a suo tempo anticipato ai rappresentanti delle associazioni d'arma da parte del Ministro *pro tempore*, secondo un criterio di ancor maggiore chiarezza nei confronti del personale non più in servizio. Ciò sia al fine di prevenire errate interpretazioni della disciplina di settore, scongiurando abusi difficilmente prevenibili, e perseguibili, da parte dei comandi territoriali, sia allo scopo di evitare possibili disorientamenti nella collettività, a causa del mutare delle fogge delle uniformi nel tempo e del consolidato, quotidiano impiego del personale militare nelle operazioni di concorso alla pubblica sicurezza.

Tali previsioni sono, peraltro, in linea di continuità con quelle del codice dell'ordinamento militare che, all'articolo 880, comma 6, già richiamava come l'uso dell'uniforme per il personale militare in congedo fosse, comunque, subordinato alle disposizioni delle forze armate.

Va inoltre evidenziato che la direttiva prevede l'ipotesi di utilizzo dell'uniforme da parte del personale in congedo nel caso di particolari incarichi o funzioni che, in ragione della loro natura, delle loro modalità e delle loro finalità, possano sottendere un interesse dell'amministrazione della difesa, richiamato da specifiche ulteriori disposizioni che sono in via di emanazione.

Non ultimo, preme rappresentare che l'aggiornamento della pubblicazione è stato, altresì, mirato a favorire e ad incentivare l'affiliazione alle associazioni d'arma, nel presupposto che solo gli iscritti possano indossare i previsti elementi uniformologici distintivi, individuati di concerto con le rispettive forze armate di riferimento, consentendo l'uso dell'uniforme, previa richiesta degli iscritti, nei casi in cui sussista uno specifico interesse della difesa. In tale ottica, la nuova versione della direttiva, lungi dall'escludere l'uso delle uniformi nelle ipotesi indicate, tende ad ulteriormente valorizzare

il ruolo delle associazioni, che potranno formulare, sulle richieste avanzate, il proprio qualificato parere.

Il Ministro della difesa

GUERINI

(19 novembre 2020)

GARAVINI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'istituto italiano statale omnicomprensivo di Asmara (Eritrea) consta di 1.250 studenti e rappresenta l'istituzione statale italiana più grande al mondo;

i rapporti bilaterali sono regolati dall'accordo tecnico sullo *status* delle scuole italiane e del loro personale, siglato in data 21 settembre 2012 e attualmente in attesa di rinnovo;

considerato che:

in data 25 marzo 2020, in piena fase di *lockdown* a causa della pandemia da COVID-19, è stata inviata dall'ufficio di presidenza del Governo eritreo una nota di revoca della licenza;

il personale scolastico italiano, dopo un lungo e acceso dibattito tra i Ministeri locali eritrei, il Ministero dell'istruzione ed il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stato rimpatriato in Italia nel luglio 2020;

il 31 agosto, attraverso il protocollo n. 1042, l'ambasciata d'Italia in Eritrea ha firmato il "decreto cautelare di chiusura temporanea dell'istituto italiano statale omnicomprensivo di Asmara";

la decisione ha creato sconcerto ed apprensione nelle famiglie, italiane ed eritree, dei circa 1.250 studenti che hanno scelto per i loro figli un percorso di studi prestigioso come quello offerto dalla scuola italiana, unico nel suo genere in Eritrea,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinché questa storica ed importante istituzione scolastica italiana all'estero riprenda nel più breve tempo possibile la sua attività didattica;

se intenda promuovere una revisione dell'accordo tecnico sullo *status* delle scuole italiane e del loro personale, scaduto nel 2017;

se ritenga opportuno valutare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, l'ipotesi di predisporre misure di didattica a distanza al fine di garantire a tutti gli studenti iscritti alla scuola italiana di Asmara la possibilità di concludere il proprio ciclo di studi in lingua italiana.

(4-04359)

(3 novembre 2020)

RISPOSTA. - L'Istituto italiano statale è attivo ad Asmara dal 1903 e rappresenta un elemento qualificante dei rapporti italo-eritrei. La scuola ha negli anni formato generazioni di giovani eritrei ed eritree, che costituiscono la grande maggioranza della sua popolazione studentesca. La scuola è parte, a tutti gli effetti, del sistema d'istruzione nazionale e rilascia titoli di studio aventi corso legale in Italia. La sua gestione, al pari di tutte le altre scuole statali, ricade sotto la responsabilità dello Stato italiano.

Il 21 settembre 2012 è stato firmato l'accordo tecnico sullo *status* delle scuole italiane in Asmara e del loro personale, tuttora in vigore. L'articolo 17 dell'accordo prevede, a partire dal 2017, il rinnovo tacito di anno in anno. L'articolo 15 istituisce inoltre il comitato tecnico congiunto, con il compito di "monitorare gli indirizzi pedagogici ed alcuni altri specifici aspetti relativi al funzionamento delle Scuole Italiane, tra cui quelli didattici".

Da parte italiana è stata più volte sollecitata la piena attuazione dell'accordo, tra cui la costituzione del comitato tecnico congiunto. È stato fatto l'ultima volta con una nota verbale dell'ambasciata ad Asmara del 10 febbraio 2020. In questa nota è stata espressa ampia disponibilità ad accogliere eventuali modifiche richieste da parte eritrea, insieme all'opportunità di adeguarlo al decreto legislativo n. 64 del 2017 per quanto riguarda la durata dei mandati all'estero del personale di ruolo.

La situazione che ha generato la sospensione delle attività dell'istituto deriva, piuttosto, da decisioni assunte unilateralmente da parte delle autorità eritree. Il 25 marzo 2020 il direttore dell'ufficio di presidenza dello Stato eritreo ha comunicato alla dirigente scolastica della scuola la fine dall'accordo tecnico bilaterale e la revoca della licenza ad operare. Il motivo addotto è stato quello della asserita "chiusura" della scuola da parte italiana. In realtà 6 giorni prima, il 19 marzo, di fronte alle ordinanze locali anti COVID-19 contro gli assembramenti e al fatto che diversi docenti si trovavano temporaneamente bloccati fuori dal Paese o in quarantena in Eritrea

dopo il loro rientro dall'Italia, il nostro ambasciatore ad Asmara aveva meramente disposto l'interruzione delle attività in presenza e la prosecuzione della didattica con altri mezzi, come la consegna del materiale didattico che veniva ritirato dagli studenti in forma cartacea presso i locali della scuola. L'ambasciatore ne aveva tempestivamente informato il Ministero degli esteri di Asmara. Le stesse scuole eritree avrebbero sospeso le attività pochi giorni dopo.

Anche sul piano formale, la lettera dell'ufficio di presidenza indirizzata alla dirigente scolastica contravviene a quanto previsto dall'accordo tecnico intergovernativo del 2012. In base al testo dell'accordo, ogni eventuale divergenza deve essere risolta attraverso canali diplomatici. Il Governo italiano ha sollecitato, attraverso un'azione a vari livelli, un chiarimento formale della situazione ed una revisione della decisione di sospendere *sine die* le attività didattiche, anche al fine di tutelare, *in primis*, gli studenti e poi la scuola, strumento che ha alimentato per anni la collaborazione tra i due Paesi, formando, come ricordato, generazioni di eritrei.

Il Governo ha effettuato numerosi passi a Roma e ad Asmara, scritti e verbali, per chiarire la situazione e indurre le autorità eritree ad un ripensamento, a partire dalla missiva che il Presidente del Consiglio dei ministri Conte ha inviato al presidente Afewerki il 9 luglio. Lo stesso vice ministro Sereni ha inviato una lettera al Ministro degli esteri eritreo, il 22 giugno, ed ha quindi incontrato alla Farnesina l'ambasciatore eritreo il 26 giugno.

Nel frattempo, durante il periodo estivo il Ministero dell'educazione eritreo ha proceduto ad inventariare i beni presenti nella scuola, ospitata da edifici di proprietà dello Stato eritreo, e ad apporvi i sigilli. Tenuto conto delle circostanze descritte, è stato inevitabile decretare la chiusura temporanea della scuola a partire dal 1° settembre. Si è comunque garantito il completamento dell'anno scolastico 2019/2020 e tutti gli studenti hanno potuto sostenere gli esami di fine anno, compreso l'esame di Stato.

Il Governo italiano, nel prendere atto dell'impossibilità di mantenere in funzione l'istituto, anche in considerazione del blocco dell'aeroporto che rende di fatto impossibile raggiungere il Paese con voli commerciali, ha comunque provveduto ad adottare misure adeguate al fine di garantire la possibilità di un riavvio della sua funzionalità. In particolare rimane disponibile un contingente "teorico" pari a 13 unità di personale della scuola che, ove venisse decisa la riapertura, sarebbe funzionale all'individuazione ed invio di un primo nucleo di personale utile ai fini della ripresa delle attività scolastiche.

Sin dall'inizio della vicenda il Governo italiano ha mostrato, e continuerà a mostrare, ampia disponibilità al dialogo. Considerata l'importanza anche storica dell'istituto italiano omnicomprensivo di Asmara ed il

suo ruolo a beneficio delle giovani generazioni eritree ed italiane, il Governo proseguirà con determinazione nella ricerca di ogni soluzione utile alla ripresa e al rilancio delle attività scolastiche. La recente assunzione in servizio del nuovo ambasciatore d'Italia ad Asmara, ministro plenipotenziario Marco Mancini, è espressione e conferma di tale determinazione a ricercare ogni utile soluzione alla vicenda.

In merito all'ultimo quesito, relativo alla possibilità di predisporre, di concerto con il Ministero dell'istruzione, misure di didattica a distanza, si vuole in primo luogo sottolineare che questa ipotesi potrà essere presa in considerazione solo nel momento in cui si arriverà alla ripresa e al rilancio delle attività scolastiche. Si ritiene in ogni caso opportuna un'attenta verifica della fattibilità di questo strumento, ricordando tuttavia che tale valutazione non potrà prescindere dall'analisi della situazione locale e delle difficoltà di un contesto in cui l'accesso alla rete *internet* è fortemente limitato da barriere di tipo infrastrutturale e legale.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

SERENI

(24 novembre 2020)

LAFORGIA, DE PETRIS, RUOTOLO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 23 aprile 2020, il consigliere comunale di Forlì, eletto e militante del partito politico Lega, Francesco Lasaponara, ha scritto sul suo profilo "Facebook": "Io onestamente non comprendo tutta questa polemica sul 25 aprile. Se anziani partigiani (più anziani sono e meglio è) ed altri esponenti anzi vogliono radunarsi per celebrare nonostante il virus perché fermali? Anzi andrebbero incoraggiati a farlo, magari in qualche città con un sindaco dal cuore partigiano tipo ad esempio Milano. Ed è giusto che celebrino spalla a spalla con i propri compagni. Ovviamente poi se dovessero ammalarsi dispiacerebbe molto a tutti ma è un rischio che va corso per un qualcosa di più importante. È un rischio che dobbiamo assolutamente correre. Ne va del bene della nostra gente. Come i cani che abbaiano? vittoriosi sui cadaveri dei Leoni?. Ma i cani restano cani e i Leoni (emoticons del Leone) sono leoni!! ";

il *post* è stato rimosso qualche minuto dopo dalla piattaforma "Facebook", ma sul *web* circola lo *screenshot* dimostrante la veridicità del fatto;

considerato che:

il COVID-19 è un dramma che sta causando morti in tutta Italia e le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia sono fra le più colpite da contagi e decessi pertanto, a parere degli interroganti, fare dell'ironia su una pandemia che ha letteralmente messo in ginocchio il nostro Paese è tanto squallido quanto eticamente inaccettabile, soprattutto se l'autore è un uomo delle istituzioni;

chi siede nelle Istituzioni rappresenta i valori fondanti la democrazia caratterizzati dalla Costituzione della Repubblica italiana e colpisce come in qualche riga si riesca ad offendere la storia, la resistenza, i morti ed i malati di COVID, il sindaco di Milano, l'ANPI ed i partigiani;

si parla di vilipendio, nel diritto penale italiano, in riferimento ad alcuni reati che consistono in manifestazioni di disprezzo verbale rivolte a determinati soggetti (particolarmente le istituzioni dello Stato, ma anche le confessioni religiose o i defunti);

il termine deriva dalla lingua latina *vilipendere*, composto da *vilis*, vile, e *pendere*, stimare: considerare vile, giudicare di poco valore;

il reato di vilipendio nella legislazione italiana è strettamente connesso al concetto, analogo in altri ordinamenti, di lesa maestà;

nonostante le pressioni di una dottrina giuridica generalmente abrogazionista, la Corte costituzionale rigettò la questione di legittimità dell'art. 290, chiarendo che il bene del prestigio delle istituzioni non solo meritasse tutela, ma avesse rilievo costituzionale, così in questo modo i reati di vilipendio trovavano la loro giustificazione anche nel nuovo regime democratico;

a parere degli interroganti chi rappresenta un'istituzione deve essere libero di poter esprimere le proprie opinioni ma ha anche l'obbligo, non solo morale, di rispettare i principi ed i valori fondanti la nostra democrazia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa, come e se intenda intervenire ed in quale maniera intenda tutelare la ricorrenza del 25 aprile, i sindaci, i partigiani e l'ANPI.

(4-03263)

(28 aprile 2020)

RISPOSTA. - il 23 aprile 2020 personale della DIGOS, nel corso delle attività riconducibili al consueto monitoraggio sulle piattaforme *web*, ha rilevato, sul profilo "Facebook" di un consigliere comunale di Forlì, la

presenza di un commento appena postato, relativo alla ricorrenza della festa della liberazione dei 25 aprile. Come ricordato, il consigliere, riferendosi alle misure di contenimento dovute alla diffusione del virus COVID-19 e alla richiesta dell'ANPI di partecipare alla celebrazione, ha usato toni denigratori nei confronti dei partigiani.

Al riguardo, si rileva come il *post* segnalato sia stato subito rimosso dalla pagina "Facebook" riconducibile al consigliere, anche se i contenuti del *post* sono tuttora visibili in diversi spazi *web* poiché lo *screenshot* del *post* è stato veicolato da altri utenti nel medesimo *social network*.

L'accaduto ha dato origine a un'aspra polemica che ha visto protagonisti esponenti di diverse formazioni politiche, cui hanno fatto seguito vari commenti di disappunto e indignazione, con la richiesta, altresì, rivolta al sindaco di Forlì, finalizzata all'adozione di provvedimenti nei confronti del consigliere. Il sindaco, nel prendere le distanze dalle dichiarazioni del consigliere, lo ha invitato a scusarsi pubblicamente con la comunità forlivese e a dimettersi dall'incarico. Appare opportuno evidenziare come, a seguito dei fatti in esame, lo stesso consigliere sia stato immediatamente espulso dal partito di provenienza e, non essendosi dimesso dall'incarico di consigliere, lo stesso sia transitato nel Gruppo Misto del Consiglio comunale.

Si informa che sull'evento non sono pervenute denunce al riguardo e che allo stato, a seguito degli accertamenti svolti presso la locale Procura della Repubblica, non risulta alcun procedimento a carico del consigliere.

Si intende, in ogni caso e in conclusione, assicurare la massima attenzione del Ministero al fine di garantire il rispetto dei principi e dei valori fondanti della democrazia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(26 novembre 2020)

LANNUTTI, NOCERINO, NATURALE, ANGRISANI, CORRADO, PAVANELLI, BOTTICI, VACCARO, DONNO. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.* - Premesso che:

secondo il regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, tra "le norme minime di qualità del servizio per le imprese ferroviarie" c'è "il trattamento dei reclami, rimborsi e indennità per il mancato rispetto delle norme di qualità del servi-

zio". Sempre secondo lo stesso regolamento: "Se il viaggio non può continuare nello stesso giorno per soppressione, ritardo o mancata coincidenza e non risulti possibile assicurare la prosecuzione con autoservizi sostitutivi (bus o taxi), Trenitalia provvede al pernottamento con trattamento di qualità media ed al rimborso delle spese necessarie per informare i familiari del ritardo nell'arrivo, ove possibile";

Trenitalia si è impegnata a far rispettare il regolamento e lo riporta nei suoi documenti informativi;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

un'ex senatrice, mentre mercoledì 16 settembre 2020 era in viaggio da Lecce a Massa centro, ha visto il suo treno Frecciargento 8314, che la doveva portare a Roma Termini, dove poi avrebbe preso una coincidenza per proseguire il viaggio, in ritardo di 213 minuti: un ritardo tale da farle perdere tutte le coincidenze giornaliere per Massa;

l'ufficio assistenza passeggeri di Roma Termini, dove bisognava recarsi per trovare eventualmente una coincidenza, oppure ottenere un *voucher* per la sistemazione notturna e i pasti, era sottodimensionato nel personale, costringendo i passeggeri a una lunga attesa. Attesa che ha portato l'ex parlamentare a uscire dall'ufficio intorno alle ore 21.30, orario nel quale la zona limitrofa alla stazione inizia a essere pericolosa. Pericolo dimostrato dal fatto che quella stessa sera a via Marsala (una delle due strade costegianti la stazione) una persona è stata rapinata e un'altra aggredita;

all'ex senatrice è stato consegnato un biglietto per un treno in partenza il giorno successivo alle ore 11.57 e un *voucher* per la notte, sul quale non era segnalata nessuna indicazione per l'*hotel*, nessun nome, nessun indirizzo, nessun telefono. Indicazione che è stata data solo a voce per l'*hotel* "Trombetta";

una volta uscita dalla stazione, ella non ha trovato nessun *hotel* Trombetta, nonostante le affannose ricerche in tutte le direzioni, trasportandosi appresso pesanti valigie e ricevendo più di una *avance* e approcci da parte di sconosciuti che l'hanno molto impaurita. L'unica attività commerciale col nome Trombetta era un bar, peraltro chiuso;

nel frattempo l'ufficio assistenza passeggeri della stazione aveva chiuso e così anche il numero verde di Trenitalia per avere aiuto;

solo dopo un'altra ora e mezza abbondante di ricerche e l'aiuto del *conciierge* di un albergo è riuscita finalmente a trovare il suo *hotel* (che si chiamava "Aphrodite" e non "Trombetta"). L'ex senatrice era distrutta, affranta, impaurita, affamata (visto che era dalla mattina che non mangiava),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di questi fatti;

se il Ministro dell'economia e delle finanze, azionista unico di Ferrovie dello Stato, a sua volta azionista unico di Trenitalia, non intenda sollecitare un'indagine interna per comprendere le cause reali dei disservizi, la cui responsabilità non può essere scaricata su un paio di giovani operatori dell'ufficio assistenza passeggeri della stazione Termini;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga che sia doveroso imporre l'obbligo per una società come Trenitalia di istituire un numero verde attivo 24 ore su 24;

se il Ministro dell'interno non ritenga doveroso da parte delle forze dell'ordine riuscire a garantire la sicurezza dei cittadini nelle zone limitrofe la principale stazione della capitale d'Italia, dopo il tramonto del sole.

(4-04118)

(23 settembre 2020)

RISPOSTA. - Il treno 8313 del 14 settembre 2020, giunto a Roma alle ore 20.45, ha avuto un ritardo di 210 minuti a causa di un guasto che ha richiesto l'uscita del treno dalla linea ad alta velocità e la sua prosecuzione sulla linea Napoli-Roma via Cassino. Il personale di Trenitalia presso la stazione Termini ha consegnato 80 *kit* con generi di conforto ai viaggiatori in arrivo a Roma, fornendo anche assistenza ai due utenti che hanno perso la coincidenza.

In particolare, alla viaggiatrice diretta a Massa è stato proposto di proseguire il viaggio su un treno del giorno successivo e riservata una camera all'*hotel* Afrodite. La prenotazione della camera è stata effettuata con l'emissione di un *voucher* cartaceo sul quale non sono stati riportati gli estremi della struttura; il personale di assistenza in servizio quella sera ha riferito verbalmente il nome della struttura alberghiera e le indicazioni per raggiungerla, cioè uscire dalla stazione su via Marsala e recarsi alla destra del bar Trombetta.

In seguito al reclamo presentato, la viaggiatrice è stata contattata via *e-mail* il 17 settembre e telefonicamente il giorno successivo, anche per presentare le scuse dell'azienda per il disservizio causato. Il giorno 6 ottobre il direttore passeggeri Long Haul di Trenitalia, nel rinnovare in forma scritta le scuse, ha informato la viaggiatrice di aver aggiornato le procedure che regolano le attività del personale di assistenza, prevedendo che venga sempre

indicato nome ed indirizzo dell'albergo prenotato sul *voucher* cartaceo e di aver eseguito formazione specifica per l'operatore che ha fornito supporto quella sera.

Il successivo 9 ottobre la viaggiatrice ha presentato un'integrazione al reclamo, chiedendo un risarcimento di 230 euro per danni conseguenti alla vicenda. Trenitalia ha rappresentato la disponibilità ad emettere un *bonus* del valore richiesto, formalizzando tale proposta il 15 ottobre.

Quanto agli aspetti della sicurezza dello scalo ferroviario, il Ministero dell'interno ha evidenziato che la stazione Termini è da sempre all'attenzione della Prefettura di Roma ed è stata oggetto di numerose riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e di coordinamento delle forze di polizia. In tale ambito, in cui sono stati coinvolti, per gli aspetti di competenza, anche la sala operativa sociale di Roma capitale e personale dell'AMA, è stata affrontata la problematica delle numerose persone abitualmente presenti nei pressi della stazione in condizione di marginalità, nonché dei soggetti dediti ad attività abusive e a reati di tipo predatorio, da cui scaturiscono i principali aspetti di degrado.

La locale Questura ha rappresentato che le criticità evidenziate sono state esaminate in occasione di diversi tavoli tematici appositamente istituiti. L'analisi costante e periodica delle problematiche ha consentito già dal mese di settembre 2019 di rimodulare le misure di vigilanza e controllo di tutta la stazione Termini mediante l'adozione di un modulo operativo rafforzato dedicato di controllo (MORD), con servizi mirati che interessano tanto l'area interna quanto le zone esterne dello scalo ferroviario.

L'attuazione di tale modulo operativo ha consentito di contrastare con maggior efficacia la microcriminalità, sia attraverso denunce in stato di libertà, arresti e fermi di polizia giudiziaria nei confronti dei responsabili dei reati prevalentemente di natura predatoria, sia con misure di allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio nazionale. In particolare, la Questura ha rappresentato che nell'ultimo anno (periodo settembre 2019-settembre 2020), ad esclusione dei mesi del *lockdown* in cui è stata rilevata una diminuzione del flusso di passeggeri in transito, sono state tratte in arresto 179 persone per reati in genere, 264 sono state indagate in stato di libertà e, infine, 70 persone sono state segnalate per violazioni amministrative. Inoltre, dall'inizio dell'anno, nelle aree esterne circostanti alla stazione Termini sono state controllate 102.356 persone.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DE MICHELI

(24 novembre 2020)

LAUS. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

la diga di Abate Alonia, sul torrente Rendina nel bacino dell'Ofanto, nel comune di Melfi (Potenza) è stata realizzata negli anni '50 del secolo scorso, ma è fuori esercizio da oltre 15 anni, a seguito di carenze di sicurezza e dell'esito negativo di precedenti lavori di risanamento;

risulta che le Regioni Basilicata e Puglia abbiano manifestato l'interesse al recupero della diga;

il gestore Consorzio della Basilicata, su prescrizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha in corso studi per l'individuazione delle cause dei dissesti e per una valutazione di fattibilità circa il risanamento dell'opera;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aveva in passato stanziato fondi per lo sfangamento del serbatoio, riconvertibili per la messa in sicurezza,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che il Consorzio della Basilicata, concessionario, si stia adoperando con efficienza per la risoluzione dei problemi della diga e per garantire la sua sicurezza nel periodo transitorio;

quali iniziative intendano porre in essere per sollecitare le iniziative di competenza del concessionario e dell'amministrazione regionale concedente;

quali iniziative intendano porre in essere per promuovere o favorire il recupero funzionale della diga;

se intendano porre in essere iniziative per consentire l'effettiva utilizzazione dei fondi, a suo tempo stanziati dal Ministero delle politiche agricole per interventi di sfangamento o di altri fondi nell'ambito della pianificazione irrigua, ai fini del recupero della diga;

se sia possibile individuare i tempi relativi agli interventi per il recupero e per la messa in sicurezza della diga di Abate Alonia nel comune di Melfi.

(4-04223)

(13 ottobre 2020)

RISPOSTA. - La diga di Abate Alonia, realizzata negli anni '50 del secolo scorso, è fuori esercizio da oltre 15 anni; costruita negli anni 1952-1957, a seguito di regolari invasi sperimentali è stata collaudata nel 1973 ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959. Nel successivo periodo di esercizio, in particolare a partire dal 1986, sono insorte deformazioni del rilevato diga, interessate da fessurazioni sul coronamento. L'invaso è stato pertanto assoggettato a limitazioni di esercizio e il consorzio concessionario (all'epoca consorzio Vulture alto Bradano poi confluito nel consorzio di bonifica della Basilicata) ha dato corso, per un decennio circa, a diverse campagne di indagine geotecnica e alla progettazione di un intervento di risanamento.

Negli anni 1998-2001, la diga è stata interessata da interventi di consolidamento, lavori che non hanno però raggiunto gli obiettivi prefissati in quanto, nel 2003, si sono presentate nuove lesioni sul coronamento. A causa dei nuovi fenomeni di deformazione del rilevato, la direzione generale per le dighe ha disposto lo svuotamento e la messa fuori esercizio temporaneo dell'invaso, con apertura permanente degli scarichi di fondo della diga; in data 29 dicembre 2005 l'intervento di consolidamento è stato dichiarato "non collaudabile" ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto. Al contempo la direzione generale ha più volte rappresentato al consorzio la necessità di procedere ad un riesame sistematico di tutti i dati disponibili, per pervenire ad un'aggiornata e certa interpretazione ingegneristica delle cause dei fenomeni deformativi osservati e del loro riproporsi nonostante i lavori di consolidamento posti in essere.

Nel 2005, la direzione generale per le dighe ha prescritto un ribassamento della soglia sfiorante dello scarico di superficie, con lo scopo di incrementare, in via transitoria, la sicurezza idraulica. Nel 2013, ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, la diga è stata inserita tra gli sbarramenti nazionali necessitanti interventi urgenti di incremento delle condizioni di sicurezza.

Nel 2017, stante l'assenza di iniziative sia da parte del consorzio di bonifica concessionario sia da parte della Regione Basilicata titolare dei poteri concessori di derivazione, la direzione generale dighe ha evidenziato, in più occasioni, alle Regioni interessate Basilicata e Puglia la necessità di assumere una decisione definitiva circa la dimissione o il recupero funzionale della diga.

A seguito della richiesta da parte delle due Regioni di procedere ad un recupero dell'opera, il consorzio concessionario ha avviato le procedure tecnico-amministrative per lo studio sulle cause dei dissesti al fine di procedere all'elaborazione dei progetti degli interventi di recupero. A tal fine, il consorzio è stato autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimenta-

ri e forestali ad utilizzare per le indagini e lo studio una parte del finanziamento già assentito al consorzio medesimo per interventi di sfangamento dell'invaso.

Il Ministero delle politiche agricole, infatti, nell'ambito del percorso condiviso con questo Ministero volto alla veridica del recupero dell'invaso, con provvedimento n. 13968 del 19 aprile 2020, ha autorizzato l'utilizzo da parte del consorzio di bonifica della Basilicata della somma di 1.011875,60 euro per lo svolgimento dello studio interpretativo e di eventuali ulteriori indagini, subordinando il finanziamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo esecutivo e dell'esecuzione degli interventi agli esiti degli studi propedeutici.

Le attività di studio sono iniziate nel 2019 con la raccolta, in primo luogo, di tuffi i dati e gli atti storici reperibili presso gli archivi del consorzio e di questo Ministero e sono proseguite con indagini geotecniche in sito e laboratorio nonché con analisi numeriche e valutazioni geotecniche. Lo studio, recentemente concluso dai consulenti del consorzio della Basilicata, è attualmente all'esame della direzione generale dighe per le necessarie valutazioni tecniche. All'esito delle valutazioni della direzione generale, potrà procedersi all'affidamento della progettazione da parte del consorzio.

Tanto evidenziato in ordine al recupero funzionale della diga, con specifico riguardo alla sicurezza dell'infrastruttura ed agli interventi di manutenzione si rappresenta che nell'ambito del piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 sono state stanziato specifiche misure per il finanziamento delle attività di controllo e per garantire i necessari *standard* di sicurezza. È inoltre in corso di aggiornamento il disciplinare d'obblighi "foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga", allo scopo precipuo di rafforzare le attività di custodia, sorveglianza e manutenzione dell'opera.

Da ultimo si comunica che questo Ministero, sempre nell'ambito del piano operativo infrastrutture (FSC 2014-2020), ha previsto la concessione di un ulteriore finanziamento di un milione di euro per manutenzioni straordinarie e verifiche tecniche (comprese quelle sismiche) riguardanti le opere accessorie alla diga, anche finalizzate a garantire la gestione in sicurezza del periodo transitorio fino all'inizio dei lavori di recupero.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DE MICHELI

(24 novembre 2020)

MALLEGNI. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

gli autori e i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

l'articolo 71-*septies* stabilisce che il Ministro per i beni e le attività culturali aggiorni ogni 3 anni con apposito decreto le misure del compenso per copia privata che i produttori e importatori di apparecchi e supporti con capacità di memorizzazione sono tenuti a versare alla Siae, la quale li ripartisce, direttamente o avvalendosi della collaborazione delle associazioni di categoria e di altri enti di rappresentanza collettiva, ai beneficiari di tali compensi;

la norma prevede che il Ministro, sentito il comitato di cui all'articolo 190 (comitato consultivo permanente per il diritto d'autore) e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti, provveda ad aggiornare le tariffe su base triennale;

il precedente decreto di aggiornamento risale al 20 giugno 2014 e quindi avrebbe già dovuto essere già stato aggiornato nuovamente oltre due anni e mezzo fa;

nel decreto 20 giugno 2014 si stabilisce che "l'aggiornamento non debba corrispondere in modo vincolato a un criterio puramente ricognitivo di dati aritmetici in ordine all'evoluzione tecnica, all'ingresso sul mercato e nell'uso comune di nuovi dispositivi, agli scostamenti nelle abitudini di impiego e/o della capacità di memoria degli apparecchi e dei supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'art. 71-*sexies* ma debba tenere conto delle informazioni e dei dati acquisiti, nonché dei diversi punti di vista e delle proposte delle categorie interessate, al fine di definire un punto di equilibrio tra le opposte esigenze, di assicurare, da un lato, la giusta remunerazione dell'attività creativa e artistica degli autori e degli interpreti o esecutori, nonché dei produttori, con un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale, e, dall'altro lato, un'incidenza proporzionata e ragionevole del meccanismo di prelievo alla fonte destinato ad alimentare il suddetto equo compenso, tale da non colpire in modo eccessivo i settori produttivi interessati dal prelievo medesimo";

dal 2014 al 2020, a fronte di una maggiore presenza sul mercato di apparecchiature con accresciute capacità di memorizzazione, non risulta un maggiore ricorso alla copia privata da parte dei consumatori anche per via del sempre più presente fenomeno dello *streaming* gratuito (ma ben remunerato a favore dei titolari dei diritti grazie ai ricavi pubblicitari) di contenuti

audiovisivi e fonografici, si pensi al numero di utilizzatori di servizi universali come "Youtube" e "Spotify", che ovviamente riducono in maniera massiccia il ricorso alla copia privata per la fruizione di quei medesimi contenuti;

gli apparecchi polifunzionali, e più segnatamente gli *smartphone*, consentono non più solo la registrazione di fonogrammi e videogrammi, ma anche la loro creazione da parte degli utilizzatori e la fissazione *ex novo* e conseguente memorizzazione di spettacoli dal vivo (saggi di danza, circhi, artisti di strada, concerti dei quali viene autorizzata la ripresa e la diffusione "social" da parte del pubblico);

dal 2014 ad oggi il totale dei compensi per copia privata versati alla Siae ammonta a oltre 700 milioni di euro e non esiste una rendicontazione dei beneficiari effettivi, in particolare per quanto riguarda i settori imprenditoriali audiovisivo e fonografico,

si chiede di sapere:

se, prima ancora di mettere mano alle tariffe per copia privata, il Ministro in indirizzo non ritenga necessario proporre al Parlamento sostanziali modifiche alla norma primaria, soprattutto in ordine alle categorie di beneficiari dei compensi;

se non ritenga opportuno che i beneficiari dei compensi, quantomeno in forma aggregata per singole entità collettive di categoria alle quali è affidata la ripartizione, siano tenuti a una rendicontazione trasparente delle proprie strutture e dei relativi costi di funzionamento;

se, a fronte di una notevole evasione dei compensi, non ritenga opportuno operare prima di tutto su questo fronte con adeguate misure di contrasto e risorse adeguate, tenendo pertanto conto ai fini della fissazione delle nuove tariffe del maggiore gettito atteso;

quali orientamenti intenda esprimere, nell'ambito delle proprie competenze, con riferimento a quanto esposto non solo in relazione ai prossimi passi della procedura per giungere all'emanazione del decreto di aggiornamento, ma anche e soprattutto in ordine alla definizione di criteri di trasparenza relativi all'*iter* per il conferimento dei compensi ai beneficiari.

(4-02721)

(15 gennaio 2020)

RISPOSTA. - Il compenso per copia privata è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che, ai sensi dell'art. 71-*septies*, comma 2, della legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore) è sottoposto ad aggiornamento triennale.

Dal recepimento della direttiva 2001/29/CEE mediante il decreto legislativo n. 68 del 2003, che ha normato il diritto dei titolari a percepire un equo compenso nel caso di eccezioni e limitazioni a facoltà altrimenti esclusive quale quella costituita dall'istituto stesso, sono stati emanati due decreti di fissazione delle tariffe per equo compenso. Il primo, detto decreto Bondi, risale al 30 dicembre 2009, il successivo, decreto Franceschini, è del 20 giugno 2014.

Il procedimento scandito dalla legge per la determinazione del compenso, come noto, si sostanzia in un *iter* complesso che prevede un parere del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, di cui agli artt. 190 e seguenti della legge sul diritto d'autore, e l'espressione delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei soggetti obbligati al versamento del compenso.

Sulla base di un preciso indirizzo politico, l'organo consultivo del Ministro, prima di istruire l'adeguamento del compenso per copia privata, ha dovuto affrontare il complesso tema dell'elaborazione di un sistema di esenzioni e di rimborsi per usi professionali, così come delineato per grandi linee dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4938/2017, sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di giustizia UE, causa C-110/15, cui era stata deferita la questione relativa ai protocolli di esenzioni applicati dalla SIAE ai sensi di quanto disposto dai due provvedimenti ricordati. Solo esaurita l'istruttoria volta all'emanazione di un decreto che regolasse in maniera trasparente il sistema delle esenzioni e dei rimborsi dal versamento del compenso per copia privata, in caso di uso professionale di apparecchi e supporti (provvedimento emanato il 18 giugno 2019), è stato possibile per il comitato consultivo affrontare gli approfondimenti necessari alla determinazione delle nuove tariffe.

L'organo ha affrontato diverse questioni attraverso l'analisi delle indagini statistiche e di mercato, acquisite al fine di conoscere le modalità di fruizione di opere protette da parte dei privati, di studi dei sistemi tariffari applicati nei Paesi UE che hanno introdotto nel loro ordinamento l'eccezione per copia privata e della copiosa giurisprudenza UE formatasi sul particolare istituto (giurisprudenza che ha sempre ribadito, tra l'altro, la necessità per gli Stati membri di considerare, nella determinazione delle tariffe, il potenziale espresso dai *device* su cui si possono effettuare copie di opere coperte dal diritto d'autore, a prescindere dall'effettivo uso che ciascun privato ne faccia in tal senso).

Successivamente alla trasmissione del parere al Ministro da parte del comitato, come per legge e per prassi consolidatasi in occasione dei precedenti provvedimenti, sono previste le audizioni delle categorie indicate dalla norma di riferimento. Al termine dell'*iter*, ormai giunto alle sue fasi conclusive, come avvenuto in occasione dell'emanazione del decreto ministeriale 20 giugno 2014, è stato possibile prendere visione di tutti gli studi confluiti nella fase istruttoria, in modo da assicurare il massimo livello di trasparenza.

Riguardo alla modifica della norma primaria, affinché siano riviste le categorie di beneficiari dei compensi, prima ancora di "mettere mano" al sistema tariffario, si fa presente che le categorie di beneficiari della copia privata sono state indicate dalla legge in ossequio a quanto previsto dalla direttiva 2001/29/CEE. Sul punto è bene ricordare che l'eccezione, *rectius* limitazione, per copia privata è una eccezione alla facoltà, altrimenti esclusiva, del diritto di riproduzione dell'opera. I titolari di tale facoltà esclusiva sono indicati all'art. 2 della direttiva e sono, per logica conseguenza, gli stessi che ricevono un pregiudizio dall'eccezione per copia privata (facoltà di un soggetto privato, in costanza di determinate condizioni, di riprodurre l'opera senza preventiva autorizzazione del detentore del diritto esclusivo) e che pertanto hanno diritto al compenso.

I destinatari del compenso sono, in conclusione, i titolari del diritto esclusivo di riproduzione. Una revisione delle categorie beneficiarie dovrebbe dunque essere affrontata nelle sedi europee prima ancora che in quelle nazionali, stante la completa compatibilità della norma interna con quella comunitaria.

La ripartizione della copia privata, come noto, può avvenire anche per il tramite delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei beneficiari. Consta a questa amministrazione, cui non sono assegnate specifiche funzioni in tal senso, che le associazioni che percepiscono la copia privata svolgono una rendicontazione dettagliata di quanto ripartito e di quanto trattenuto per coprire i costi di ripartizione agli aventi diritto: tale rendicontazione è effettuata in favore degli aventi diritto.

In ultimo, con riguardo al delicato tema dell'evasione della copia privata si ricorda che la SIAE, nell'ambito delle funzioni attribuitele dalla legge, art. 182-*bis* della legge sul diritto d'autore, sulla specifica questione, in collaborazione con la Guardia di finanza, svolge costantemente una complessa attività anti evasione del compenso e sanzionatoria.

Anche quest'ultima tematica tuttavia, pur nella sua rilevanza, esula dalle competenze in materia di copia privata attribuite a questo dicastero.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BONACCORSI

(12 novembre 2020)

MALLEGNI. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 18 del 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'articolo 72, ha disposto l'istituzione di un fondo denominato "fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, integrata successivamente fino a 400 milioni dal decreto-legge n. 34 del 2020, volto alla realizzazione delle iniziative elencate, fra cui la "concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle imprese italiane), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

in sostanza si prevedeva che gli strumenti gestiti dalla società Simest SpA a favore delle imprese esportatrici contenessero una quota di finanziamento a fondo perduto;

il decreto-legge n. 34 del 2020, all'articolo 48, rubricato "Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione", comma 2, ha introdotto ulteriori novità prevedendo, oltre ad una rimodulazione delle risorse, e segnatamente il sostanziale raddoppio dei massimali erogabili, la possibilità per le imprese di richiedere sino al 31 dicembre 2020 l'esenzione dalla prestazione della garanzia in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo;

nel corso del tempo, i vari interventi normativi hanno permesso a Simest di implementare una serie di strumenti di finanza agevolata, che prevedono aiuti sino ad 800.000 euro a fondo perduto sulle varie misure, ciascuna delle quali contiene, nelle ultime formulazioni del settembre 2020, una quota di fondo perduto pari al 50 per cento dell'investimento;

per molte aziende tali interventi hanno significato un finanziamento a tasso agevolato da restituirsi in 6 anni di importo non superiore al 40 per cento del patrimonio netto dell'azienda, che nella prima formulazione prevedeva una quota a fondo perduto del 40 per cento (innalzato al 50 per cento dal 17 settembre) sul totale dell'importo erogato con un tetto massimo di 100.000 euro, oggi elevata, sostanzialmente, a 400.000 euro;

molte delle aziende che hanno richiesto tale finanziamento, considerate le condizioni particolarmente favorevoli, hanno ovviamente preferito usufruire di tali agevolazioni evitando il ricorso al sistema bancario;

il 23 settembre 2020, nel corso dell'audizione svoltasi alla Camera dei deputati, il ministro Di Maio ha dichiarato che fra il mese di giugno e il mese di agosto 2020 sono stati consumati i 900 milioni di euro che erano stati globalmente messi a disposizione, lasciando intravedere la possibilità di ulteriori stanziamenti;

è da rilevarsi tuttavia che le imprese che hanno richiesto i finanziamenti a partire dal 16 giugno 2020, deliberati a luglio 2020, si sono viste perfezionare i contratti nella prima decade di agosto e ad oggi non hanno ancora ricevuto gli stanziamenti contrattualizzati da Simest SpA;

occorre sottolineare che negli stessi modelli di accettazione Simest ha dichiarato che le erogazioni sarebbero avvenute entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto e quindi entro la prima decade di settembre;

ad aggravare ulteriormente la situazione viene segnalato che ancora oggi, interpellati al telefono, gli istruttori Simest rispondono di non poter fornire date precise sull'effettiva erogazione;

come facilmente intuibile, tale situazione ha procurato numerosi disagi. Infatti, posticipare l'ingresso di flussi finanziari pari al 40 per cento del proprio patrimonio netto, peraltro contrattualizzati con date ben precise, per un'azienda è estremamente difficile in condizioni *standard*: si provi ad immaginare che cosa voglia dire nel contesto economico determinato dal COVID-19, in cui è difficile trovare interlocutori per accedere a finanziamenti sostitutivi;

nella stessa audizione, il ministro Di Maio ha prospettato il rifinanziamento delle misure senza fornire un quadro certo di come il Governo intenda muoversi,

si chiede di sapere:

quando saranno erogate le risorse;

se sia intenzione del Governo rifinanziare le misure e con quali tempistiche ed intensità, al fine di evitare che eventuali ritardi possano determinare per le imprese una dilazione di investimenti che oggi sono essenziali per la ripartenza del Paese.

(4-04137)

(5 ottobre 2020)

RISPOSTA. - Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il Governo ha introdotto importanti facilitazioni per agevolare l'accesso ai finanziamenti del "fondo 394", quali l'esenzione dalla prestazione di garanzie, l'introduzione della componente a fondo perduto, l'estensione dell'operatività ai Paesi dell'Unione europea, la notifica a Bruxelles dei fondi da utilizzare nella cornice del temporary framework. Ne è seguita un'imponente crescita delle domande di finanziamento pervenute a SIMEST dal 1° gennaio al 6 ottobre, per un valore complessivo di circa 3,3 miliardi di euro e con un incremento dell'829 per cento in volume e del 723 per cento in valore rispetto alle istanze pervenute nel corso dell'intero 2019 (che erano state 995 per un valore di 365 milioni di euro).

Per evitare che SIMEST si trovasse nella condizione di non poter riscontrare le domande delle aziende e di dover quindi procedere alla sospensione delle erogazioni, questo Ministero ha tempestivamente richiesto e ottenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze l'attivazione della procedura per i pagamenti urgenti, prevista dall'art. 159 delle "Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato". SIMEST ha così potuto disporre dello stanziamento di 229 milioni di euro per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto previsti dal decreto interministeriale 29 luglio 2020 in attuazione dell'art. 48, comma 1, del decreto "rilancio" che ha rifinanziato il fondo 394 per 250 milioni di euro. Sono inoltre in corso di emanazione i provvedimenti necessari per il trasferimento a SIMEST delle ulteriori risorse stanziate dall'art. 91 del decreto "agosto", mentre l'art. 6 del decreto-legge n. 137 del 2020 (decreto "ristori") ha previsto un rifinanziamento del fondo 394 di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per la sua quota a fondo perduto.

Le operazioni deliberate dal comitato agevolazioni riguardano diverse fattispecie di sostegno, alcune delle quali particolarmente complesse in termini di realizzazione da parte delle singole imprese. Il processo di erogazione si è perfezionato non appena esperiti tutti gli adempimenti amministrativi necessari alla nuova operatività e in relazione alla materiale disponibilità dei fondi da parte di SIMEST, ottenuta a fine settembre. SIMEST ha fatto sapere che queste operazioni sono state pressoché integralmente erogate, al netto delle operazioni ancora in attesa di adempimenti da parte delle aziende richiedenti.

Il 21 ottobre il comitato agevolazioni, in seduta straordinaria, ha deliberato la sospensione temporanea, a decorrere dalle ore 14 del 21 ottobre 2020, della ricezione da parte di SIMEST delle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo 394/81 e del relativo cofinanziamento a fondo perduto a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. La comunicazione è stata resa pubblica anche sul sito della Farnesina.

Le dimensioni dello straordinario successo che lo strumento finanziario sta registrando tra le piccole e medie imprese italiane, dimostrato proprio dall'esaurimento dei fondi disponibili, rendono assolutamente necessario un suo consistente rifinanziamento sia per l'attuale trimestre che per il prossimo anno. Si tratta di una questione urgente all'attenzione del Ministero dell'economia. La Farnesina ha registrato l'ampia disponibilità del Ministero dell'economia a provvedere in questo senso nel perimetro delle misure di rilancio dell'economia che saranno varate con il prossimo disegno di legge di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DI STEFANO

(19 novembre 2020)

ROJC. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

Safilo Group SpA, multinazionale nella fabbricazione di occhiali, ha annunciato che il nuovo piano industriale prevede 700 esuberi, 235 dei quali nello stabilimento di Martignacco (Udine), compromettendo in modo definitivo l'attività dello stabilimento friulano, e 400 a Longarone (Belluno);

il 18 dicembre 2019 il comune di Udine, con voto unanime del Consiglio comunale, ha approvato una mozione in cui si esprime "solidarietà alle lavoratrici e lavoratori colpiti da questa proditoria chiusura" e "stigmatizza il comportamento della proprietà dell'azienda il cui *management* non tiene in alcuna considerazione le conseguenze sociali per le lavoratrici e per i lavoratori e per le loro famiglie";

l'eventuale chiusura dello stabilimento di Martignacco "farebbe pagare un prezzo altissimo a centinaia di famiglie", ha dichiarato Andrea Modotto, segretario regionale della Filctem Cgil "condannando questi lavoratori, per lo più donne, molte monoreddito, a restare senza lavoro e avendo speso una vita in Safilo",

si chiede di sapere se, d'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi, già a partire dal sopralluogo che nei prossimi giorni effettuerà il sottosegretario di Stato Todde, al fine di reperire un soggetto disponibile a rilevare lo stabilimento produttivo di Martignacco.

(4-02701)

(14 gennaio 2020)

RISPOSTA. - Si tiene a precisare, *in primis*, che il Ministero è sin da subito intervenuto al fine di risolvere le vicende del gruppo Safilo. L'azienda, infatti, nel mese di dicembre 2019 aveva annunciato una riorganizzazione che coinvolgeva circa 700 lavoratori tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia e aveva previsto la chiusura dello stabilimento friulano di Martignacco.

Il 16 gennaio 2020 si è aperto al Ministero il tavolo di confronto tra le parti, presieduto dal ministro Patuanelli. In tale sede la Safilo ha confermato quanto aveva annunciato nel dicembre 2019, ovvero il piano di ristrutturazione e la riduzione del personale, per far fronte al calo dei volumi conseguenti alla perdita di alcune licenze afferenti alle produzioni italiane. Da gennaio 2020, a seguito di una successiva riunione presso il Ministero, si è aperto il confronto tra le parti nelle sedi territoriali.

Il 18 marzo, essendo intervenuta l'emergenza sanitaria COVID-19, si è svolta una *call conference* avente ad oggetto le sedi italiane della società, cui hanno partecipato gli assessori per il lavoro e per le attività produttive della Regione Friuli-Venezia Giulia, il rappresentante della Regione Veneto, l'amministratore delegato e il direttore del personale in rappresentanza della società Safilo, nonché i rappresentanti delle sigle sindacali di categoria.

Presso il Ministero è stato raggiunto un accordo quadro in cui sono stati recepiti gli accordi raggiunti tra le parti con i quali si sono individuate le soluzioni per ridurre l'impatto sociale del piano di ristrutturazione. In particolare, per la sede di Martignacco, accordo siglato il 17 febbraio 2020, si è previsto l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo e un incentivo all'esodo per i lavoratori che avessero manifestato la non opposizione al licenziamento, nonché il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per cessazione dell'attività. Al riguardo, la società Safilo si è impegnata a conferire ad un *advisor* l'incarico per la possibile individuazione di potenziali investitori, con la finalità di reindustrializzare l'impianto. Per la sede di Longarone, è stato raggiunto un accordo, siglato il 2 marzo 2020, che ha previsto il ricorso allo strumento del contratto di solidarietà difensivo, al quale si affiancheranno strumenti di incentivazione all'esodo su base volontaria. Per la sede di Padova, è stata raggiunta un'intesa il 10 marzo, con la

quale le parti hanno condiviso un piano di incentivazione all'esodo, con la finalità di gestire l'esubero.

Infine, nell'evidenziare l'attenzione massima tenuta dal Ministero sulla questione, si ricorda che l'azienda Safilo ha recentemente concluso un accordo per la reindustrializzazione del sito di Martignacco con l'intervento di un terzo investitore.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

TODDE

(17 novembre 2020)

VANIN, LANNUTTI, PAVANELLI, ANGRISANI, TRENTA-COSTE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che Petra Reski e Mariana Prangachi, entrambe della lista "Terra e Acqua" alle elezioni per il Comune di Venezia, giornalista e cittadina tedesca la prima e romena la seconda, hanno inviato una lettera alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per segnalare una grave violazione dell'articolo 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della direttiva 94/80/CE ("veneziatoday", 16 settembre 2020);

in tale lettera si denuncia come la città di Venezia abbia privato i cittadini dell'Unione europea residenti a Venezia dei diritti previsti dall'articolo 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, negando di fatto il diritto di votare alle elezioni nel Comune di Venezia;

in particolare nessuno dei cittadini è stato informato, con nessun mezzo, dal Comune di Venezia del fatto che, per poter esercitare il diritto di voto, è necessario essere iscritti in una lista elettorale, ossia non ci sono, e non sono stati pubblicati, avvisi pubblici a Venezia, né sono state curate notificazioni per posta che rammentino tale diritto (come 5 anni fa, prima che l'attuale sindaco entrasse in carica, quando i cittadini UE sono stati informati per lettera del diritto di voto);

purtroppo per le elezioni comunali di Venezia del 20 settembre 2020, il termine per l'iscrizione nelle liste elettorali è scaduto il 10 agosto 2020 e, pertanto, gli aventi diritto (cittadini UE non italiani, maggiorenni e residenti a Venezia) che di fatto sono stati privati di ogni informazione utile sono oltre 10.000 nel territorio comunale di Venezia;

considerato che appare grave e intollerabile che cittadini UE residenti a Venezia siano stati privati di un diritto fondamentale, impedendo loro di esprimere le proprie opinioni e scelte e di prendere decisioni politiche;

considerato infine che si apprende altresì dalla stampa della dichiarazione del sindaco uscente Luigi Brugnaro ("Corriere della Sera", 11 settembre 2020) il quale attenderebbe il risultato delle elezioni, che ritiene evidentemente già a lui favorevole, per volare dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a presentare le proprie istanze e chiedere risorse, pari a quasi 4 miliardi di euro, per finanziare progetti già pronti; in altri termini, il sindaco Brugnaro chiederebbe denaro alla UE ma, contestualmente, calpesta diritti fondamentali riconosciuti dall'Europa, quale, *in primis*, il diritto di voto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare per dare corso alle necessarie verifiche presso l'amministrazione comunale di Venezia.

(4-04159)

(5 ottobre 2020)

RISPOSTA. - Va preliminarmente rilevato che per i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, l'esercizio del diritto al voto nelle elezioni amministrative si concretizza solo a seguito di un'espressa domanda al Comune di residenza, che deve essere formulata "non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali" e cioè entro il 40° giorno antecedente alla votazione, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 197 del 1996. In proposito si richiama anche il disposto dell'art. 7 della direttiva 94/80/CE del Consiglio UE del 19 dicembre 2014, secondo cui "L'elettore di cui all'art. 3 esercita il suo diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà", nonché l'art. 1 del citato decreto legislativo, adottato in attuazione della stessa direttiva, il quale sancisce che i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea "che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune devono presentare domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune".

In merito allo svolgimento delle elezioni amministrative a Venezia nello scorso settembre 2020, il Comune ha riferito che gli uffici del servizio elettorale hanno predisposto un'informativa, pubblicata sul sito istitu-

zionale e sempre consultabile, contenente l'illustrazione delle modalità di iscrizione alle liste elettorali aggiunte per i cittadini comunitari che intendono partecipare alle elezioni amministrative.

Nel periodo elettorale, la pagina è stata posta maggiormente in evidenza, con l'indicazione precisa della data perentoria entro la quale far pervenire le istanze. Il Comune ha aggiunto che la materia, disciplinata dal decreto legislativo n. 197 del 1996, non prevede alcun obbligo per i Comuni di informare, tramite lettera, i cittadini comunitari residenti nel proprio territorio in merito alla convocazione dei comizi elettorali.

Ha, inoltre, fatto presente che in occasione delle elezioni del 2015, a seguito dell'invio di migliaia di lettere informative, i cittadini comunitari iscritti alle liste elettorali aggiunte sono aumentati di 98 unità, mentre quest'anno, in mancanza del predetto invio, si è registrato un aumento di 73 unità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(26 novembre 2020)
